

Cattedra

---

RELATORE

---

CANDIDATO

Anno Accademico



## Sommario

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>CAPITOLO I</b> .....	<b>5</b>
<b>“FORMAZIONE DELL’ODIERNA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMATORE”</b> .....	<b>5</b>
RILEVANZA ECONOMICO SOCIALE DEL FENOMENO .....	5
1.2 IL RUOLO DELL’AGCM IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI .....	7
1.3 DIRETTIVA 2008/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO: OBIETTIVI DI ARMONIZZAZIONE .....	11
<b>CAPITOLO 2</b> .....	<b>15</b>
<b>“LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ISTITUTO”</b> .....	<b>15</b>
2.1 DEFINIZIONI .....	15
2.2 OBBLIGHI PRECONTRATTUALI .....	16
2.3 VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO .....	20
2.4 IL COSTO TOTALE DEL CREDITO .....	23
2.5 VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI .....	25
2.6 RECESSO E RIMBORSO ANTICIPATO .....	28
<b>CAPITOLO 3</b> .....	<b>33</b>
<b>“IL MUTUO DI SCOPO E IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE”</b> .....	<b>33</b>
3.1 IL MUTUO DI SCOPO E IL CREDITO AL CONSUMO .....	33
3.2 RILEVANZA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA CONTRATTI .....	38
3.3 PRONUNCE DI GIURISPRUDENZA IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE .....	41
<b>CAPITOLO 4</b> .....	<b>45</b>
<b>L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) COME SISTEMA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE</b> .....	<b>45</b>
4.1 L’ ABF E LE MODALITÀ DI RICORSO .....	45
4.2 RECENTI DECISIONI DELL’ ABF IN MATERIA DI CREDITO AI CONSUMATORI E AUMENTO DEI RICORSI LEGATI AL CALCOLO DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO .....	48
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>50</b>
<b>SITOGRAFIA</b> .....	<b>53</b>

## INTRODUZIONE

Alla luce della forte espansione del mercato del credito negli ultimi decenni, emerge l'importanza di analizzare un fenomeno contrattuale che sta prendendo sempre più piede all'interno della società contemporanea: il credito ai consumatori.

L'argomento in questione si sta imponendo come una dinamica di tendenza in molteplici settori dell'economia. La spasmodica propensione al consumo di beni e servizi introdotti dalle innovazioni tecnologiche, sta rendendo sempre più oneroso, ma al contempo significativo per i consumatori, entrare in possesso di suddetti beni: dalle auto, ai mobili, fino a beni che, per quanto futili, rappresentano ormai uno status-symbol per il consumatore moderno.

Non è discusso il ruolo estremamente utile e funzionale del credito al consumo quando le somme ottenute vengono impiegate per beni o servizi urgentemente necessari (si pensi a chi ha bisogno di ottenere un prestito per accedere a particolari cure mediche).

Indipendentemente dalla destinazione del credito, il ricorso al finanziamento è diventato oggi un fenomeno di massa, che contribuisce a muovere le economie dei paesi. Assieme ai vantaggi che questo apporta ai consumatori che vi ricorrono, vi sono comunque tante insidie nascoste dietro al mondo dei prestiti finanziari, settore alquanto sconosciuto a gran parte dei consumatori medi. È proprio per tutelare gli individui che si espongono ai rischi insiti nelle attività finanziarie, che è sorta la necessità di disciplinare il funzionamento dei meccanismi di concessione di credito ai consumatori.

L'elaborato presentato affronta una trattazione sommaria della disciplina caratterizzante questo fenomeno in espansione; passando in rassegna i vari interventi normativi comunitari e nazionali che, al passo con la evoluzione dei mercati finanziari, hanno portato alla formazione della vigente disciplina in materia di credito ai consumatori.

In particolare, ci si propone di fornire una panoramica del complesso piano normativo che regola il settore analizzato; approfondendo anche le figure contrattuali che ruotano attorno e caratterizzano le diverse fattispecie negoziali rientranti nel vasto campo del credito al consumo.

La disciplina del fenomeno è analizzata mantenendo il focus della trattazione sempre saldo sugli obiettivi di regolamentazione imposti per garantire la tutela della concorrenza e del contraente debole all'interno del mercato nazionale e transfrontaliero.

## CAPITOLO I

### “Formazione dell’odierna disciplina del credito al consumatore”

#### 1.1 Rilevanza economico sociale del fenomeno

Il mercato dei prestiti al consumo italiano ha assistito ad una crescita esponenziale dalla seconda metà degli anni ottanta quando sempre più individui, mossi da molteplici e nuove necessità, hanno iniziato a prediligere l’accensione di linee di credito per acquistare beni e servizi e soddisfare qualsivoglia esigenza personale.

La società caratterizzante il decennio appena considerato, quella degli anni ’60 e ’70, può essere considerata una “*cash society*”, una “società del pagamento in contanti”, dove la vendita a rate o il noleggio-vendita erano gli unici prodotti finanziari per i quali il credito fungeva da strumento chiave, finanziando gli acquisti di beni mobili sotto forma di prestito personale.<sup>1</sup> Considerando questi aspetti della “vecchia” società, e pensando ai molteplici strumenti finanziari che oggi sono a disposizione dei consumatori (prestiti non finalizzati, apertura di credito in conto corrente, carta di credito *revolving*) si delinea un contesto che permette di inquadrare il credito come un “lubrificante” dell’odierna vita economica.

Più vario e articolato è l’oggetto trattato, maggiore è la necessità di disegnare un quadro normativo che consenta di disciplinare il più accuratamente possibile il fenomeno in questione. In materia di credito alle persone fisiche in generale, con riferimento al credito al consumo, i primi interventi comunitari atti ad armonizzare i vari ordinamenti in un contesto di crescente ricorso all’indebitamento, si riscontrano con l’emanazione della direttiva del Consiglio 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

Con l’auspicio di creare un’armonizzazione minima della materia all’interno dei diversi paesi, il legislatore ha istituito un quadro comunitario relativo al credito al consumo al fine di contribuire alla creazione di un mercato unico nel campo del credito e di porre norme comuni a tutela del consumatore: è intervenuto per uniformare a livello europeo la regolamentazione della materia e per tutelare il consumatore, inquadrato secondo la definizione contenuta nel codice del consumo, come contraente debole all’interno del rapporto contrattuale con il professionista.

Nel corso degli anni seguenti all’emanazione della suddetta direttiva, il contesto socio-economico ha assistito ad importanti cambiamenti che hanno mutato e plasmato anche i suoi protagonisti: i consumatori. I cambiamenti nel modo di affrontare la vita economica (l’aumento della propensione al consumo e all’indebitamento), hanno accelerato esponenzialmente la crescita del mercato del credito e con questo hanno facilitato l’introduzione e la diffusione di nuovi strumenti finanziari.

---

<sup>1</sup> A riguardo, Piepoli G., *Il credito al consumo*, Napoli, 1976.

Quest'evoluzione ha fatto apparire la normativa all'epoca vigente obsoleta e decisamente poco adatta a un contesto in continua evoluzione.<sup>2</sup> Ciò ha reso necessaria l'emanazione della più recente Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, recepita nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 13 agosto 2010.

La crescita del settore del credito è stata influenzata da tanti fattori macro e microeconomici, più nel dettaglio, il tendenziale aumento del reddito disponibile delle famiglie ha portato a un aumento di consumi che è scaturito in un generale aumento della domanda di beni e quindi di credito, diffondendosi una minore avversione psicologica all'indebitamento. Questi fattori concatenanti hanno creato un clima favorevole per l'insediamento convinto di nuove aziende di credito e per il miglioramento dei prodotti sia dal lato dei contenuti tecnico funzionali che dal lato della trasparenza delle condizioni.

Il credito ai consumatori può essere considerato uno strumento rilevante dal punto di vista economico e sociale in quanto permette di acquistare un bene o un di usufruire di un servizio di elevato valore anche senza disporre immediatamente dell'intera cifra richiesta. A fronte di ciò, il beneficiario del prestito si impegna a restituire a una certa scadenza e secondo determinate condizioni precedentemente pattuite, l'importo ricevuto con l'aggiunta di interessi e spese.

Consente di soddisfare un bisogno nel momento in cui esso si presenta, e nel contempo incentiva acquisti altrimenti insostenibili. Permette al consumatore di entrare subito in possesso di beni nuovi, sostenendo il ritmo dell'innovazione tecnologica e dell'economia. Inoltre, non solo accorcia i tempi che gli utenti impiegherebbero nello stanziare cifre elevate per le loro spese "importanti"; ma è uno strumento di grande supporto all'attività della clientela, incentivandone la propensione all'acquisto di i prodotti o servizi. Non va sottovalutato l'impatto positivo anche sul lato dell'offerta per i professionisti che vendono i suddetti beni. Comunemente, infatti, se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, è possibile rivolgersi direttamente ai punti vendita, che svolgono al loro interno le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

La dinamicità del contesto si evince oggi dalle numerose raccolte di dati: quelli elaborati nel 2018 dall'Osservatorio Assofin, descrivono un *“mercato del credito al consumo cresciuto in un anno del 6,2% in valore (59,5 milioni di euro) e del 10,1% in operazioni (253,4 milioni). L'evoluzione resta dunque positiva a conferma che le famiglie italiane vedono ancora nel credito uno strumento valido per realizzare un progetto di acquisto di ogni tipo di dimensione”*.<sup>3</sup>

C'è da dire che rispetto al 2014 il trend positivo si è lentamente e moderatamente ridotto a partire dal 2016, momento in cui si è sommariamente conclusa la fase di posticipazione degli acquisti non effettuati durante il periodo di crisi finanziaria. Da ciò si capisce quanto l'evoluzione del credito al consumo sia ciclica, e come

---

<sup>2</sup> MAUGERI, M., 2011. Cenni su alcuni profili della riforma del t.u.b. in materia di «credito ai consumatori». *Nuova giur. civ. comm.*, 10 (2), p. 463.

<sup>3</sup> <https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2019/giugno/46-edizione-osservatorio-assofin-crif-prometeia/>

tutti i fenomeni economici strettamente correlata all'andamento dei trend macroeconomici e alla fiducia delle famiglie che si avvalgono dei prestiti quando hanno prospettive più favorevoli in termini di reddito e occupazione. E viceversa nei momenti di recessione.

Proseguendo nell'analisi dei dati collezionati, *“ad oggi ancora molte famiglie, davanti alla decisione di acquisto di un bene durevole (i cui consumi nei primi nove mesi del 2018 sono cresciuti del 2,5%), hanno scelto di richiedere un finanziamento per colmare una temporanea mancanza di liquidità o per non intaccare i propri risparmi”*.

Accanto alle componenti positive che caratterizzano questo strumento facilitante ed estremamente attuale che è il credito al consumo, è indispensabile tenere a mente i rischi sempre insiti delle varie operazioni di finanziamento. Sebbene gli strumenti annoverabili tra quelli a disposizione dei consumatori possano sembrare estremamente accattivanti e facilmente accessibili a chiunque, non bisogna sottovalutare l'azzardo che comporta un eccessivo uso dell'indebitamento, nonché altri aspetti quali la standardizzazione dei prodotti finanziari offerti e tutti i profili legati ai costi delle operazioni, fattori da non prendere con leggerezza poichè potrebbero intaccare sulla convenienza del rapporto contrattuale posto in essere tra consumatore e professionista.

## **1.2 Il ruolo dell'AGCM in materia di tutela dei consumatori**

Nel corso della storia il *corpus* di norme che disciplina la tutela dei consumatori ha seguito principalmente due fili conduttori. Tempo addietro, nel primo dopoguerra ad esempio, quando si introducevano le normative per regolare l'allora innovativo strumento delle vendite a rate, il principale obiettivo era quello di limitare il più possibile sia l'espansione del credito che la quantità di liquidità in circolazione nel sistema.

Con l'evolvere dei tempi e la crescita dei mercati transfrontalieri, gli obiettivi sono mutati, spostando l'attenzione sullo sviluppo dell'economia e del consumo di massa, fenomeni che hanno accentuato sempre di più la separazione del potere negoziale tra le figure di consumatore e produttore.

Da qui sono nate norme che hanno sempre destinato un grado minimo di tutela al consumatore, considerato “parte debole” nel rapporto di finanziamento, subordinato alla controparte finanziaria.

Nelle operazioni di finanziamento delle vendite rateali infatti, gli interessi del cliente, il consumatore, sono contrapposti agli interessi di ben due operatori economici: il dettagliante e l'organismo finanziario.

Sebbene sia fondamentale la contrapposizione di interessi intercorrente tra le parti, le varie definizioni normative muovono maggiormente intorno allo scopo che anima i soggetti contraenti e non tanto all'effettiva subordinazione del consumatore nei confronti degli altri due attori; subordinazione che scaturisce dall'estraneità della parte che acquista o usufruisce di un servizio in un contesto relativamente estraneo alle sue conoscenze, avvalendosi di modalità di pagamento che possono sfuggire al necessario controllo tecnico.

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 introduce nel nostro ordinamento il c.d. “Codice del Consumo”, il quale ingloba tutte le disposizioni sparse nei decreti e nelle leggi precedentemente emanate. Così facendo, il legislatore ha voluto tutelare il consumatore in ogni momento del rapporto con il professionista, dalla fase precontrattuale fino a quella post-vendita, contro qualsiasi atteggiamento scorretto posto in essere dal professionista, qualora questo tenti di alterare le decisioni del consumatore che si trova ad effettuare un acquisto o ad usufruire di un servizio.

Al codice del consumo è riconosciuto il merito di aver raccolto organicamente tutte le norme in materia di tutela del consumatore, degli utenti e dei contraenti deboli, avendo consentito agli operatori del diritto di orientarsi in modo più semplice tra le varie disposizioni.

L’entrata in vigore del codice assume particolare rilevanza per la svolta che segna in termini di politica del diritto: fino al 2005 la disciplina dei rapporti di consumo era nelle mani della legislazione di settore e lo scenario risultava profondamente disomogeneo in quanto il recepimento delle direttive comunitarie avveniva in modo asimmetrico.

L’intervento del legislatore però non è stato del tutto sufficiente per risolvere le controversie legate alla tutela del consumatore in quanto la disciplina, sebbene fosse stata raggruppata e riassetata, presentava mancanze a livello di regole processuali che potessero consentire una vera garanzia per chi vi si appellasse.

L’introduzione del codice del consumo nel sistema normativo segna un’ennesima modifica del codice civile nella sezione dedicata ai contratti dei consumatori e a quella riguardante la vendita dei beni di consumo: queste parti sono state cancellate dagli artt. 142 e 146 comma 1, lettera s) che riportano nuovamente fuori le discipline enunciate.

Il codice fornisce una definizione unitaria e limitata del consumatore o “utente”, identificato come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*.<sup>4</sup>

La definizione accolta in tale articolo non è diversa da quella adottata nell’art. 121 del Testo Unico Bancario (d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, da ora in poi t.u.b.). A riguardo possono sollevarsi dubbi interpretativi sulla possibilità di considerare come consumatore chi agisce per scopi “misti” o “promiscui”; in materia si è pronunciata la Corte di Giustizia affermando che in caso di attività promiscua, il soggetto viene considerato consumatore se il nesso tra contratto e attività professionale è talmente marginale da poter essere trascurato all’interno dell’operazione globalmente considerata. Ciò esclude dal campo di applicazione della disciplina del credito al consumo la persona fisica che porta a compimento un contratto per scopi promiscui; la disciplina non si applica nemmeno agli enti collettivi, indipendentemente dallo scopo di lucro, in quanto per consumatore si intende necessariamente una persona fisica.

Il codice del consumo disciplina i contratti dei consumatori in termini di regolarità formale e sostanziale; promuovendo la vendita dei beni attraverso l’utilizzo del credito al consumo.

---

<sup>4</sup> <http://www.codicedelconsumo.it/parte-i-artt-1-3/>



Assieme alla definizione di consumatore il codice fornisce, di riflesso e opposta, la definizione di professionista (art. 3): questo è “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”.

Il nucleo della tutela del contraente debole sta nel fornire le informazioni alla clientela e garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali, la comprensione e l’utilizzo dei servizi offerti quando questo si avvicina ai vari strumenti e prodotti finanziari.

Oggi questa tutela è una vera e propria esigenza all’interno di una società dove il consumo è all’ordine del giorno per chiunque ed è quindi necessario salvaguardare i soggetti privati da possibili abusi da parte delle controparti negoziali. I destinatari di questa protezione sono tutti i soggetti che, bisognosi di beni e servizi, ricorrono ai prestiti finanziari mossi da scopi non inerenti le attività professionali. Il rischio per questi è rappresentato dal pericolo di divenire vittime di speculatori finanziari o strozzini e ritrovarsi in situazioni di progressivo indebitamento.

Per questo si è deciso di affidare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato competenze in materia di tutela del consumatore. Questa fin dal 1992 è stata incaricata di reprimere la pubblicità ingannevole diffusa con ogni mezzo di comunicazione, successivamente gli è spettato l’incarico di valutare la pubblicità comparativa con il potere di sanzionare con multe amministrative pecuniarie<sup>5</sup>.

Con l’attuazione della direttiva 29/2005/CE sono aumentate le competenze dell’AGCM in materia di tutela del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese. Anche i poteri sanzionatori sono stati ampliati: dal 15 agosto 2012 l’AGCM può intervenire in via cautelare con sanzioni fino a 5 milioni di euro qualora riscontri un comportamento scorretto di un’impresa. Qualora venga attestato che questa tenta di alterare le scelte economiche dei consumatori in modi quali l’omissione di informazioni rilevanti, la diffusione di informazioni non veritiere o il ricorso a forme di indebitamento condizionato.

Con il decreto legge “Crescitalia” del 2012, la tutela contro le pratiche scorrette è stata estesa anche alle microimprese. Ci si è assicurati così una tutela completa del consumatore contro pratiche scorrette da parte di professionisti di dimensioni eterogenee (dalle più grandi imprese, alle piccole attività economiche).

Per garantire un corretto svolgimento della concorrenza, l’antitrust offre alle imprese la possibilità di sottoporre ad esame (anche in via preventiva) i vari contratti da presentare ai consumatori nei rapporti commerciali, in modo da individuare la presenza di clausole vessatorie.

Le pratiche commerciali che falsano la sana e corretta concorrenza o mettono a rischio i consumatori possono essere accertate e bloccate dall’autorità su propria iniziativa o dietro segnalazione. Affinchè siano tutelati tutti i consumatori, per segnalare casi sospetti non è richiesta alcuna formalità o pagamento. In questo modo si semplifica estremamente la modalità di azione dell’autorità e si velocizza il processo di inibizione dei comportamenti da sanzionare.

Con particolare riguardo al mercato del credito al consumo, dal 2008 l’Autorità è intervenuta a seguito di pratiche ingannevoli o aggressive. Sono considerate condotte scorrette la falsa o l’ambigua trattazione delle

---

<sup>5</sup> <https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/>.

condizioni economiche del contratto e/o della natura della finanziaria coinvolta; l'acquisto inconsapevole di servizi da parte del consumatore che viene raggirato con carte di credito revolving o tramite la vendita congiunta di finanziamenti e polizze assicurative. In quest'ultimo caso è particolarmente difficile riuscire a dimostrare l'inconsapevolezza del consumatore in assenza di riscontri documentali.

L'autorità è intervenuta anche di fronte agli ostacoli posti alla mobilità con riferimento ai mutui o ai conti correnti; gli effetti di questi sono riscontrabili sul credito al consumo qualora l'acquisto riguardi la vendita congiunta di prodotti finanziari.

Le prospettive di intervento dell'AGCM nel credito al consumo riguardano particolarmente i messaggi pubblicitari dei servizi offerti e come questi appaiono al consumatore, determinando un indebitamento a volte non consapevole. L'autorità in questi casi svolge un lavoro di decodificazione del messaggio pubblicitario, analizzando la sua rappresentazione grafica, il contesto in cui è diffuso e il segmento di clienti ai quali è destinato. In merito a ciò, il Codice del Consumo richiede al professionista una condotta diligente che non si ferma al semplice rispetto della disciplina settoriale. Altre condotte che l'autorità si è vista segnalare hanno riguardato l'aggressività di società specializzate nel recupero crediti (verso le quali sono aumentate le denunce e i provvedimenti attuati), e i vincoli posti all'estinzione anticipata di finanziamenti.

Ricapitolando, nel settore interessato, dagli ultimi anni (dal 2012) il compito dell'AGCM è stato di valutare che gli elementi indispensabili per ricavare le condizioni per l'attuazione dei finanziamenti fossero enunciati correttamente assieme a tutte le determinanti dei costi totali. Queste valutazioni hanno portato a numerosi esiti negativi, rilevando diversi messaggi che non includevano adeguati elementi per ricavare i costi complessivi ed effettivi.

Interessante è stato l'intervento dell'Autorità a seguito dello Sweep Comunitario 2011 sulle cosiddette carte *revolving* che ha vietato la presentazione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di un bene presso rivenditori convenzionati senza che prima venissero informati i consumatori che la sottoscrizione del contratto comportava una richiesta di concessione di linee di credito revolving a tempo indeterminato a tassi mensili generalmente elevati, i risultati, come si evince da un comunicato stampa di Bruxelles, mostrano che *“su 15 siti web italiani controllati 4 sono risultati in regola, mentre 11 hanno corretto le indicazioni fornite alla potenziale clientela. In Europa i siti controllati sono stati 544, di cui 193 corretti grazie all'azione delle singole Autorità nazionali”*.<sup>6</sup>

La Banca d'Italia ha riscontrato che in alcuni casi informazioni quali l'importo totale dovuto dal consumatore o un esempio rappresentativo del costo complessivo non erano indicati, questo faceva sì che la scelta del consumatore avvenisse in condizioni di incertezza o scarsa consapevolezza circa determinanti importanti che condizionano la convenienza del consumatore ad impegnarsi in un prestito (come è il caso dei contratti riportanti un TAEG non correttamente indicato). In base a ciò la Banca d'Italia è intervenuta singolarmente sugli operatori economici, correggendo le irregolarità.

---

<sup>6</sup> <https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2012-02/20121123-cs-bi-agcm.pdf>

L'autorità è intervenuta anche con interventi di “*moral suasion*”<sup>7</sup> sull'uso improprio di specifici termini all'interno dei messaggi pubblicitari dei prodotti finanziari proposti: ad esempio la parola “risparmio” non può essere utilizzata in caso di semplice riduzione delle singole rate che non determinano una riduzione del costo complessivo o del capitale da rimborsare, e che invece può essere frainteso dall'analisi di un consumatore-tipo.

### **1.3 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo: obiettivi di armonizzazione**

Riportando il *focus* della trattazione alla materia del credito ai consumatori, non si può prescindere dallo *iter* di formazione dell'attuale disciplina, inquadrando le ragioni che hanno spinto il legislatore a emanare la direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo, in vigore tutt'oggi.

La prima direttiva in materia di credito al consumo 87/102/CEE regolamentava gli aspetti più significativi del contratto: ha fissato i metodi di calcolo del costo complessivo del prestito, il TAEG (art. 1-*bis*); disciplinava l'ambito di applicazione e i vari casi di esenzione (art. 2), le informazioni oggetto degli annunci pubblicitari (art. 3), la forma e il contenuto del contratto (art. 4)<sup>8</sup>.

Nonostante venga riconosciuto alla direttiva 87/102/CEE il merito di aver fissato le fondamenta della disciplina del credito al consumo, se si tiene a mente il repentino mutamento del mercato del credito della fine dello scorso millennio, si fatica a pensare che la suddetta disposizione potesse risultare al passo con i cambiamenti dell'epoca. Il tipo di armonizzazione che questa fissava era minimale poiché sebbene i legislatori degli Stati Membri non potessero fissare condizioni più sfavorevoli per i consumatori, era consentito modificare le disposizioni dei diversi ordinamenti con imposizioni maggiormente incisive.<sup>9</sup> A fronte di ciò gli ordinamenti dei vari Paesi risultavano molto diversi tra loro, così si rendeva meno facile la formazione di un unico mercato del credito comunitario che fondasse le regole di concorrenza e tutela dei consumatori sugli stessi principi.

---

<sup>7</sup> Sull'attività di “*moral suasion*” condotta dalle Autorità amministrative indipendenti ed, in particolare, dall'Arbitro bancario finanziario nei confronti delle banche ed altri intermediari finanziari, v. R. CARLEO, *L'Arbitro Bancario-Finanziario: anomalia felice o modello da replicare?*, in *Riv. arb.*, 2017, 21 ss.; Id., *L'Arbitro Bancario Finanziario tra autonomia ed eteronomia*, Atti del 10° Convegno Internazionale della Sisdic *L'autonomia negoziale nella giustizia arbitrale*, Napoli, 14, 15 e 16 maggio 2015, Napoli, 2016, 389-399.

<sup>8</sup> MACARIO, F. Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale? In: G. DE CRISTOFARO, a cura di, 2009a. *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*. Torino: G. Giappichelli Editore. P. 8.

<sup>9</sup> RISPOLI FARINA, M., 2016. Credito ai consumatori e strumenti di tutela. In: *Scritti in onore di Ermanno Bocchini*. Padova: Cedam. P.1023.

In particolare, analizzando i testi delle diverse leggi con cui i paesi membri hanno accolto la direttiva 87/102/CEE sono emerse tante disparità dovute all'utilizzo di forme di tutela che logicamente ben si adattavano alla realtà socio-economica dello Stato in questione, realtà determinata da situazioni giuridiche differenti. Lo stato di fatto e di diritto risultante analizzando i singoli casi era tale da comportare distorsioni sia a livello comunitario che interno. A livello comunitario veniva intaccata la concorrenza e la formazione di mercato unico e transfrontaliero.<sup>10</sup>

Internamente, poteva rappresentare una barriera qualora lo stato in questione adottasse delle disposizioni diverse, più severe e limitanti rispetto a quelle previste nella direttiva comunitaria. Il credito "internazionale" risultava quindi non facilmente accessibile per la disparità delle norme che lo regolavano nei diversi stati. Veniva fortemente frenato e rallentato un mercato che in realtà la Comunità stava cercando di favorire, e così facendo le ripercussioni negative si proiettavano sulla domanda di beni e servizi all'interno e tra gli Stati.

Era evidente che la normativa risultante non si adattava alla realtà concorrenziale nel mercato del credito che ci si era prefissati di realizzare. I primi dubbi a riguardo vennero espressi in una relazione del 1995, con cui la comunità manifestava una certa perplessità ed enunciava che "che "la direttiva non rispondeva più in modo adeguato alla realtà contemporanea del mercato del credito e che pertanto era opportuno procedere a una sua revisione"<sup>11</sup>.

Risultava necessario definire le linee guida da rispettare per rinnovare la disciplina del credito ai consumatori garantendo una migliore efficienza del mercato e la tutela dei contraenti. Per la realizzazione di questi obiettivi, bisognava stabilire i criteri da seguire per delineare il quadro entro cui revisionare la normativa. Furono quindi individuate una serie di linee guida.

Per prima cosa andava ridefinito l'ambito applicativo delle disposizioni in modo che queste risultassero adatte al nuovo contesto del mercato in continua evoluzione.

Il ruolo delle finanziarie e dei vari intermediari stava diventando sempre più prominente nel mercato, e di conseguenza la nuova normativa del credito ai consumatori non poteva più prescindere dal prevedere una regolamentazione chiara anche per questi soggetti.

I rischi presenti nelle operazioni di credito al consumo non sorgono solo in capo al contraente debole. Anche l'erogatore del credito incorre in una serie di rischi che riguardano la situazione economica del consumatore, quali il rischio di insolvenza e altri. È questo il motivo per il quale si è pensato di prevedere nella nuova direttiva l'inserimento di un prospetto ben strutturato circa le informazioni che chi eroga il credito deve avere nei riguardi del destinatario, così da consentirgli una accurata valutazione dei rischi e del merito creditizio di colui che rimborsa il prestito. Di riflesso anche per i consumatori ed i loro eventuali

---

<sup>10</sup> CARRIERO, G. La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee d'indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi. In: G. DE CRISTOFARO, a cura di, 2009a, cit., pp. 38, 39.

<sup>11</sup> ZORZI GALGANO, N., 2012. *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*. Padova: Cedam. P. 563.

garanti si rendono necessarie informazioni più complete. Per entrambi contraenti si rende necessaria una divisione equilibrata delle responsabilità così da aver ben presente le forme e le modalità di erogazione e rimborso dei crediti. Riguardo infatti a eventuali problemi che possono insorgere relativi ai pagamenti (sia per il consumatore che per l'erogatore), si prevede di migliorare le modalità di affrontare le controversie in questione.

Prima dell'emanazione della direttiva che sostituisce e abroga la normativa precedentemente in vigore, la Commissione aveva presentato delle proposte di direttiva già nel 2002, che venne modificata nel 2005.

La nuova direttiva si fonda sui nuovi intenti del legislatore di realizzare un'armonizzazione completa delle legislazioni degli Stati membri in materia di credito al consumatore, modernizzando così la vecchia disciplina. Per realizzare questo obiettivo si inizia con il modificare la discrezionalità che prima era concessa ai vari ordinamenti degli Stati di cambiare le disposizioni comunitarie: per assicurare una tutela omogenea ai consumatori europei, ora ai legislatori nazionali è impedito di introdurre discrezionalmente regola divergenti da quanto stabilito dalla direttiva.

Un altro obiettivo fondamentale era quello di promuovere e alimentare lo sviluppo dei mercati del credito all'interno dell'Unione, per questo motivo si prese come base giuridica della nuova disciplina l'art. n. 95 del Trattato Ce relativo al ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi ad oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Come si sa, non sempre ciò che ci si prefigge di fare coincide esattamente con cosa si realizza. Gli obiettivi di piena armonizzazione infatti volevano stabilire il limite invalicabile, "il livello massimo di protezione che non può essere derogato né modificato dai legislatori nazionali", però in realtà questa inammissibilità di deroghe non si è riscontrata del tutto. Anzi, le deroghe che la direttiva ha previsto risultano ancora più numerose di quelle che invece prevedevano altre disposizioni precedenti.

Gli interventi che il legislatore consente di effettuare, al pari di altre disposizioni, sono limitati alle "materie non armonizzate". La differenza è che con questo termine si intendono tutti i casi specifici che, seppur appartenenti ad un quadro più grande che viene generalmente regolato, non sono espressamente trattati. Questo fa sì che il campo di discrezionalità dei legislatori risulti sì diminuito, ma non di certo azzerato: la nuova direttiva non solo consente che alcuni sotto-settori rimangano sottratti all'armonizzazione massima, esclude inoltre che il silenzio del legislatore comunitario su un punto specifico possa essere inteso come assenza di vincoli per gli operatori del mercato.

La direttiva 2008/48/CE si applica con esclusivo riguardo ai contratti di credito al consumatore. Sono esclusi dall'ambito di applicazione quei contratti di fornitura continuata di servizi o per quella continuata o periodica di beni dello stesso genere con modalità di pagamento rateali.

Nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE è stata recepita con il d.lgs. 13 agosto 2010. Il decreto, oltre a recepire la direttiva comunitaria, ha apportato modifiche al titolo VI del Testo Unico Bancario (in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori

crediti) modificando significativamente il capo II del titolo VI, che è stato appositamente intitolato “credito ai consumatori” e riunisce tutta la disciplina in materia all’interno di un testo unico. Questa scelta è stata criticata da chi invece sosteneva la maggior adeguatezza di includere il tutto all’interno del Codice del Consumo.

In conclusione, gli obiettivi di massima armonizzazione ai quali la direttiva 2008/48/CE dichiarava di ispirarsi non sono stati conseguiti come invece ci si auspicava. Ad oggi questi intenti di armonizzazione non propriamente riuscita risultano ancora di più alla luce dei fatti della crisi finanziaria trascorsa.

In quegli anni è noto infatti che il ricorso allo spasmodico indebitamento derivato da un abuso degli strumenti di credito a disposizione dei consumatori in diversi Stati membri ha contribuito all’espansione della crisi. È anche per questo che recentemente il Parlamento europeo ha richiesto che venisse effettuata almeno la verifica degli impatti delle disposizioni alla luce delle conseguenze della crisi finanziaria.

## CAPITOLO 2

### “La regolamentazione dell’istituto”

#### 2.1 Definizioni

Il nostro ordinamento, in materia di credito al consumatore, colloca le varie disposizioni normative atte a disciplinare tale istituto all’interno del TUB (Testo Unico Bancario) e del Codice del consumo.

In particolare, gli articoli che vanno dal 40 al 43 del Codice si riferiscono al credito al consumo prevedendo anche un rinvio diretto al Testo Unico Bancario.

La definizione che la legge assegna a tale tipologia di prestito è la “concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore della persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Può essere annoverata in questa definizione ogni genere di concessione di credito che un soggetto professionista (trattasi normalmente di una banca o una finanziaria) dispone a favore di una controparte, testualmente identificata dalla figura di un consumatore o di un soggetto che opera come tale.

Costituiscono esempi di credito al consumo:

- i prestiti personali: tipi di finanziamento che possono essere indirizzati o meno a un fine specifico (tra questi anche quei prestiti che non necessitano di alcuna giustificazione per essere ottenuti); l’importo richiesto viene versato direttamente a chi ne fa domanda e prevedono una scadenza fissa e un rimborso con un numero di rate prestabilito.
- i prestiti finalizzati: ossia quei crediti collegati all’acquisto di un bene di consumo specifico, come ad esempio un automobile, o di un particolare servizio, come un viaggio. Normalmente sussiste un legame sotto forma di convenzione tra la finanziaria che eroga il credito e il fornitore del bene. In questi casi l’intermediario paga direttamente il fornitore.
- le aperture di credito rotativo (revolving): simili al fido, con cui si ottiene una determinata somma di importo variabile a seconda delle richieste del consumatore, spesso tramite la consegna di una carta magnetica. In questo modo l’intermediario interpellato consente di utilizzare il denaro a credito.
- Operazione di cessione del quinto dello stipendio: prestiti personali a disposizione dei dipendenti pubblici e privati con rimborso di pagamento corrispondente a un quinto dell’importo ricevuto come stipendio. Il consumatore delega il datore di lavoro a trattenere dalla busta paga la quota finalizzata al rimborso del prestito. Le rate vengono quindi pagate direttamente dal datore di lavoro con trattenuta.

Ovviamente l'importo delle rate deve corrispondere esattamente alla frazione di stipendio considerata.

Proseguendo con l'analisi delle disposizioni normative in materia di credito ai consumatori, il punto 4 dell'art. 121 del TUB elenca alcune tipologie di finanziamenti che non rientrano nell'istituto del credito al consumatore. In particolare:

- i finanziamenti di importo inferiore ai 200 euro o superiore ai 75.000 euro.<sup>12</sup>
- i finanziamenti rimborsabili interamente a scadenza prevista entro i diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri diversi dagli interessi, se previsti dal contratto.
- i finanziamenti privi di interessi o altri oneri, con eccezione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
- I mutui, prestiti finalizzati all'acquisto o alla conservazione di un'abitazione o di un terreno.

Come si è introdotto, le norme che regolano questo genere di credito sono state recepite nell'ordinamento italiano all'interno del TUB e del Codice del consumo. In quest'ultimo, gli articoli 40-43 contengono le disposizioni in materia. Questi non introducono ulteriori elementi alle norme contenute nel Testo Unico Bancario, però si rifanno ad esse.

Gli articoli indicati non aggiungono ulteriori elementi alle norme che già sono presenti nel Testo Unico Bancario (TUB), ma, semplicemente, si ricollegano ad esse. Questi riprendono le disposizioni contenute nel TUB con qualche leggera modifica e recepiscono nel nostro ordinamento le norme contenute nelle tre direttive sul credito al consumatore, 87/102/CEE, 88/90/CEE e 98/7/CEE.<sup>13</sup> Il ruolo delle diverse offerte di finanziamento è infatti molto importante nella società odierna poiché queste determinano il grado di convenienza dell'acquisto di un bene o servizio considerato.

## **2.2 Obblighi precontrattuali**

L'art. 121 del TUB definisce cos'è il credito al consumo (articolo successivamente riportato all'interno del Codice del Consumo). Dalla lettura della disposizione si evince come il credito al consumo possa realizzarsi

---

<sup>12</sup> Nel mese di settembre del 2010 è entrato in vigore in Italia il Decreto attuativo della Direttiva Europea 2008/48 in materia di credito al consumo. Le nuove regole si applicano ai finanziamenti fino a 75.000 euro, mentre prima il limite è 31.000 euro.

<sup>13</sup> Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.



esclusivamente tra un soggetto professionista ed un consumatore finale, è quel contratto in base al quale si concede un prestito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria.

La dilazione di pagamento è concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica. Il finanziamento è invece concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari redatto dalla Banca d'Italia di cui agli articoli 106 ed 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il prestito è normalmente finalizzato all'acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare esigenze di liquidità, svincolate dall'acquisto di specifici beni e servizi. Il contratto impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo e la scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti (da definire all'interno del contratto).

Per quanto concerne la forma del contratto, la legge richiede che questa sia scritta *ad substantiam actus* a pena di nullità relativa e rilevabile d'ufficio<sup>14</sup>. Vanno poi riportate in modo chiaro e conciso una serie di informazioni disposte dalla Banca d'Italia senza le quali le clausole di rinvio agli usi e quelle che prevedono condizioni più sfavorevoli per il consumatore sono nulle e si considerano non apposte.

Le prestazioni economiche esigibili dal cliente devono coincidere con quelle previste nel contratto e il tasso annuale globale effettivo (TAEG) deve essere il medesimo, o almeno non deve differire per condizioni meno favorevoli rispetto al tasso indicato dal documento; se ciò non avviene ne scaturisce la nullità della relativa clausola che viene automaticamente integrata secondo le modalità di cui al co.7, art, 125-*bis*. Una copia del contratto, inoltre, deve essere consegnata al cliente.

Il *vestmentum* risponde alle funzioni informativa e conformativa assegnate sovente alle regole di forma nel contesto della contrattazione diseguale, esibendo altresì, sempre in linea con le più recenti tendenze della legislazione speciale, l'ulteriore connotato della obbligatorietà della redazione in capo al professionista<sup>15</sup>, il cui potere di determinazione unilaterale delle condizioni dell'affare è controbilanciato dal dovere di scrittura trasparente, e soggetto alle determinazioni della controparte, alla quale soltanto è consegnata la leva della nullità, sempre relativa *ex art 127 TUB*<sup>16</sup>.

Le nullità che possono essere fatte valere solo dal cliente sono esclusivamente quelle previste nel titolo VI, nullità comminate per difetti che attengono: alla forma propriamente detta del contratto (art 117, co. 3); alle clausole di rinvio agli usi e alle clausole che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate (art 117, co. 6); alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali non comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR (art. 118); alla mancanza degli elementi di contenuto fissati per i contratti di concessione di credito al consumo (art. 125-*bis*, co. 8).

---

<sup>14</sup> Art 127, co.2

<sup>15</sup> F. Piraino, S. Cherti (a cura di), *I contratti bancari*, G. Giappichelli Editore, 2012, L. Modica, *Il credito ai consumatori*.

<sup>16</sup> M. Girolami, *Le nullità dell'art. 127 tub (con l'obiter delle sezioni unite 2014)*, Banca borsa tit. cred., 2015, 172s.

Considerando tali prescrizioni, emerge come la forma si traduca in una regola di redazione per iscritto del testo contrattuale secondo parametri di chiarezza, leggibilità e comprensibilità.

Per garantire i requisiti informativi a tutela del consumatore, affinché questo possa effettuare una scelta negoziale meditata e consapevole tra le varie offerte di credito presenti sul mercato, è previsto l'obbligo in capo al finanziatore della consegna di un modulo nel momento che precede la conclusione del contratto.

La consegna del modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (IEBCC) deve essere affiancata dalla fornitura di eventuali ed ulteriori informazioni e chiarimenti adeguati che mettano il consumatore nelle vesti di poter valutare l'offerta proposta nel modo più trasparente possibile prima che sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile.

Sebbene gli obblighi informativi di consegna si considerino "assolti attraverso la consegna di tale modulo" (art. 124, co. 2) e dunque col mero adempimento burocratico con cui si somministra un'informazione standardizzata<sup>17</sup>, questa presunzione va intesa in senso relativo, affiancandola cioè al doveroso atto di fornire maggiori chiarimenti al consumatore che ne dovesse richiedere.

Il documento informativo precontrattuale, anche detto SECCI ("Standard European Consumer Credit Information"), è obbligatorio dal primo giugno 2011 per effetto delle nuove disposizioni di Banca d'Italia ed è redatto secondo il modello allegato al provvedimento del 29 luglio 2009 di questa riguardante la trasparenza in adempimento della Direttiva Europea EU 2008/48/Ce. A fronte di ciò, si prevede che il modulo contenga tutte le informazioni riguardanti:

- il tipo di contratto di credito;
- le generalità del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o succursale con sede in Italia; in caso di offerta tramite intermediari del credito, vanno indicati anche le generalità e l'indirizzo del soggetto intermediario;
- l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
- la durata del contratto di credito;
- nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
- il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita;
- il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati con un esempio rappresentativo delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso, specificando che se il finanziamento dovesse prevedere modi di utilizzo dei fondi differenti, applicando spese o tassi diversi tra loro, verrà inserita un' esplicita avvertenza circa la circostanza che l'impiego da parte del consumatore di modalità di

---

<sup>17</sup> A. Antonucci, *Credito al consumo e zone limitrofe una scheda di lettura del d.l. n. 141 del 2010*, Nuova giur. Civ. comm., 2011, 303.

utilizzo diverse da quella presa in considerazione per il calcolo del TAEG può determinare così l'applicazione di un tasso maggiorato;

- l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
- tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: i) le spese di gestione di un conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore; ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi. Sono altresì indicate le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
- se necessarie, l'esistenza di spese notarili a carico del consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;
- l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste;
- il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;
- una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
- le eventuali garanzie richieste;
- l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U., oppure l'inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito ai quali non si applicano le disposizioni in materia di recesso;
- il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo;
- il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata;
- il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;
- l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

L'avvenuta acquisizione dal consumatore del suddetto modulo deve essere attestata per iscritto o mediante altro supporto durevole. Qualsiasi altra ulteriore informazione deve essere fornita attraverso un documento distinto, eventualmente allegato. Le IEB vengono allegate al contratto di credito qualora questo ne rinvii e ne costituiscono il frontespizio in modo da evidenziarne la natura regolativa (il cui testo può poi essere redatto

liberamente). La standardizzazione delle informazioni contenute nel modulo garantisce l'omogeneità e la comparabilità delle diverse offerte, ma queste qualità possono essere "alterate" dalla possibilità di consegnare altre informazioni più varie che possono innescare un rischio di "annacquamento" delle informazioni considerate necessarie dal legislatore<sup>18</sup>.

Per evitare che si creino illusorie differenze a seconda della fase precontrattuale o contrattuale entro cui sono collocate le IEB, la Banca d'Italia dispone che le informazioni fornite dal modulo nelle due fasi possono sì essere diverse, ma "le informazioni aggiunte o modificate dovranno comunque essere riportate in modo chiaro e conciso, mantenendo la coerenza tra i contenuti dei due documenti e il medesimo ordine delle voci"<sup>19</sup>.

I chiarimenti forniti sono atti anche a valutare che le condizioni proposte dal contratto si addicano alle esigenze e alla situazione economica del consumatore, illustrando, se necessario, le conseguenze del mancato pagamento delle rate. Si prefigura quindi un momento colloquiale in fase precontrattuale che è essenziale per la decisione consapevole del contraente debole. Tale fase non risulta però provvista di alcun rimedio alla sua carenza<sup>20</sup>, riconoscendo una valenza meramente risarcitoria alla mancata osservazione delle regole precontrattuali (rimedio previsto qualora le trattative siano svolte nel canone della buona fede); qualora rilevino vizi del consenso è legittimato l'esercizio dell'azione di annullamento del contratto. Se invece la condotta denunciata presenta un carattere rilevante, può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria, testualmente prevista dall'art. 144 co. 1 lett. b del TUB.

### 2.3 Verifica del merito creditizio

A conclusione della fase precontrattuale vi è una norma tanto rilevante quanto controversa in materia di credito al consumo. Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio, nell'art. 124-bis TUB, (inserito con D.lgs. n. 141/2010), nel cui contenuto confluiscono fedelmente. La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o dopo la sua conclusione, (allorquando le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito) di verificare il merito del consumatore (inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale) attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati.

---

<sup>18</sup> M. De Poli, *Le regole di comportamento dei "creditori" nella direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo* cit., 62.

<sup>19</sup> [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza\\_operazioni/index.html](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html)

<sup>20</sup> F. Piraino, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, 339.

Si affronta legislativamente per la prima volta la distinzione tra un consumatore “meritevole” ed “immeritevole” , e al contempo quella tra creditore diligente e negligente rilevante già nella fase precontrattuale. Più dettagliatamente, qualora l’analisi e la verifica della situazione economica e del merito creditizio del soggetto richiedente un qualsiasi prestito portasse a esiti negativi, il soggetto finanziatore può ai sensi e per gli effetti dell’art. 124-*bis* TUB, precludere al consumatore immeritevole l’accesso al credito.

Si comprende (anche alla luce dei fatti delle più recenti crisi economiche) che uno strumento come il credito, in una vasta dimensione pubblicistica di tutela del mercato, assurge a risorsa da concedere esclusivamente a individui meritevoli, identificando con questo termine quei soggetti capaci di adempiere all’obbligo restitutorio.

Se da tale dovere è compreso all’unanime e non suscita dubbi, è più complicato constatare se la disposizione che consente di concedere un credito esclusivamente a soggetti capaci di adempiere al rimborso dell’obbligazione scaturisca, assieme alle regole di sana e prudente gestione dell’impresa che presta il denaro, dall’esigenza di tutelare gli stessi consumatori “immeritevoli”, la cui situazione economica rischierebbe di aggravarsi a seguito della concessione di un nuovo finanziamento (si pensi, ad esempio, ad un prestito finalizzato a ripagare un preesistente debito, prolungandone la scadenza ma aggravandone l’onerosità a motivo dei più elevati tassi di interesse).

Tale problema sorge considerando quegli individui che, per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, richiedano finanziamenti destinati a soddisfare (a debito) il proprio bisogno di beni e servizi. A favore di questi soggetti, che la legge stessa denomina “consumatori”, l’ordinamento ha introdotto infatti una serie di disposizioni finalizzate alla loro protezione, tra le quali anche quella, contenuta nell’art. 124-*bis* TUB, che impone al finanziatore, prima di concedere credito ad un consumatore e prima di procedere ad un incremento significativo del prestito già concesso, di valutarne il merito creditizio. Inteso questo come effettiva capacità di rimborso, misurato sul reddito, sul patrimonio aggredibile e sulle trascorse vicende restitutorie<sup>21</sup>, quest’analisi può essere effettuata consultando una pertinente banca dati oltre che avvalendosi delle informazioni date dal consumatore. Più di questo la norma però non dice.

Davanti a queste poche disposizioni a riguardo, la dottrina si è schierata riguardo alle presumibili finalità dell’imposizione prevista dall’art. 124-*bis* TUB. Essendovi, difatti, parte della dottrina che ne esclude la valenza sul piano del rapporto tra consumatore e soggetto finanziatore, reputando cioè l’obbligo di verifica del merito creditizio un fatto solo pubblicistico di sana e prudente gestione<sup>22</sup>; e chi all’opposto sostiene che il diligente banchiere dovrebbe astenersi dall’erogare credito in mancanza di merito creditizio<sup>23</sup>, rischiando

---

<sup>21</sup> A. Simoniato, *Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella direttiva 2008/48/CE*, La nuova disciplina europea del diritto al consumo, cit., 183, s.

<sup>22</sup> D. MAFFEIS, *Molteplicità delle forme e pluralità di statuti del credito bancario nel mercato globale e nella società plurale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, 121 ss.

<sup>23</sup> R. DE CHIARA, *Commento all’art. 124-bis*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da F. Capriglione, tomo III, Padova, 2012, 1873.

così che la concessione del finanziamento determini conseguenze spiacevoli per il contraente debole (considerando ad esempio, un soggetto costretto liquidare la propria abitazione per aver contratto un debito insostenibile; ovvero al debitore che fronteggia un severo peggioramento della situazione economica a causa di nuovi prestiti contratti in base a condizioni particolarmente onerose, richiesti esclusivamente al fine di rimborsare antecedenti debiti nei confronti dello stesso creditore; o ancora all'indebitato che abbia visto la propria situazione aggravata da nuovi finanziamenti destinati ad agire da moltiplicatore di precedenti poste di debito laddove, ricevuta la somma, l'abbia subito impiegata per saldare altri debiti a breve, verso precedenti creditori, sostituendoli con altri a più lunga scadenza ma più onerosi; e così tanti altri casi).

Nonostante tra le due tesi enunciate debba preferirsi quella che ritiene la valutazione del merito creditizio funzionale alla tutela degli interessi (anche) del debitore, i vantaggi che ne derivano per il contraente debole sarebbero comunque limitati, poiché l'ordinamento nazionale non prevede specifiche sanzioni da applicare qualora questo obbligo venga violato. Diversamente da altri stati europei, il nostro ordinamento non dispone norme speciali, eccetto quelle di nullità, anche solo parziale, delle operazioni di finanziamento erogate in modo irresponsabile. Non scaturisce una doverosa tutela a favore del contraente debole anche se si prevedesse l'annullamento del contratto di finanziamento, potendo così il finanziatore agire subito per la restituzione delle somme concesse a prestito. In questo modo l'unica soluzione dinanzi a una violazione dell'obbligo di verifica della situazione economica del consumatore si profila essere il risarcimento del danno.

Non è però semplice da determinare il modo in cui la concessione di un credito cagioni un danno al consumatore. La dottrina, a riguardo, si è interrogata e divisa su un caso analogo riguardante i finanziamenti concessi alle imprese insolventi. Con riferimento a questo caso, infatti, mentre alcuni sostengono che l'erogazione di credito potrebbe danneggiare solamente i terzi in rapporto con il beneficiario del finanziamento, altri ritengono invece che il finanziamento potrebbe danneggiare o meno l'impresa insolvente a seconda della destinazione delle somme concesse in finanziamento<sup>24</sup>.

Seguendo la seconda interpretazione della dottrina, si potrebbe estendere il discorso anche ai consumatori; nel senso, cioè, che anche per questi soggetti si può considerare l'ipotesi di utilizzo proficuo o meno del credito. Un utilizzo proficuo può essere quello di chi ad esempio impiega il credito ricevuto per il pagamento di urgenti spese mediche o per la necessaria ristrutturazione di un'abitazione che rischia di crollare. D'altro canto vi sono invece soggetti che indirizzano le somme ricevute all'acquisto (a volte immotivato) di cose futili: come chi richiede un prestito per pagare un viaggio o chi lo domanda per l'acquisto di un dispendioso bene di lusso.

Se si considera un caso di richiesta di finanziamento con scopi prettamente "futili", dove chi eroga il credito è a conoscenza della destinazione non urgente o necessaria del prestito; si può sostenere la censurabilità

---

<sup>24</sup> L. Stanghellini, *Il credito "irresponsabile" alle imprese e ai privati: profili generali e tecniche di tutela*, in *Società*, 2007, 401.

della condotta dello stesso finanziatore per aver irresponsabilmente concorso ad aggravare la situazione del debitore<sup>25</sup>.

## 2.4 Il costo totale del credito

in base al contraente considerato, il costo totale del credito assume una diversa qualificazione e quantificazione. Generalmente con “Costo totale del credito” si intendono “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.<sup>26</sup> Se si considera il consumatore, colui che viene finanziato, detto costo è composto da tutti gli oneri da sostenere per accedere al credito. Considerando invece chi finanzia, il soggetto erogante inteso come banca o altro istituto di credito, rientrano nel costo tutti gli oneri necessari per dare corso al prestito. Normalmente i due costi non coincidono poiché differiscono tra loro per i tipi di esborsi che li compongono e perché il costo per il soggetto finanziatore risulta inferiore del costo del finanziamento in sé (quest’ultimo coincide all’incirca con il costo del credito per il consumatore).

Gli oneri e le spese che fanno parte del costo del credito per il soggetto finanziato sono:

- Interessi, indicano il “costo” del credito richiesto dall’intermediario a titolo di remunerazione, possono essere calcolati in base a una percentuale fissa o variabile, secondo quanto stabilito dalle condizioni del contratto.
- Costi di istruttoria, spese sostenute dal creditore nella fase iniziale di concessione del prestito, momento in cui si colloca la verifica del merito creditizio tramite valutazione della posizione economica del consumatore.
- Costi di gestione della pratica, rientrano in tale voce una serie di costi connessi a commissioni periodiche, le spese di incasso delle rate o quelle per gestire il rapporto tra creditore e richiedente.
- Commissioni previste dal contratto, variano a seconda della finanziaria e delle condizioni contrattuali.
- Altre spese fisse o variabili previste dal contratto sottoscritto.

Tra le varie voci di costo computate nel calcolo del costo totale del credito non rientrano le spese notarili ed eventuali penali che il cliente deve versare per le eventuali inosservanze delle condizioni del contratto di credito, come, ad esempio, gli interessi di mora.

È importante che suddetti costi vengano comunicati in modo trasparente e conciso al soggetto che domanda il prestito tramite un foglio informativo che illustri tutte le spese che il cliente dovrà effettuare. Il foglio

---

<sup>25</sup> F. Salerno, *La prevenzione del sovraindebitamento nel credito al consumo*, Pisa, 2017, 143 ss.

<sup>26</sup> M. Maugeri, S. Pagliantini, *Il credito ai consumatori*, Quaderni di banca, borsa e tit. di credito, Giuffrè, 2013, 14.

informativo può essere consultato ed è reso disponibile online e nelle filiali affinché al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore sia già al corrente delle spese che affronterà.

Per rappresentare tutti i vari costi in un indicatore sintetico percentuale che consente al cliente di valutare velocemente il costo effettivo del finanziamento, si utilizza il TAEG, Tasso Annuo Effettivo Globale. Questo tasso è uno strumento di trasparenza in quanto rappresenta il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua, comprendendo vari e ulteriori esborsi da corrispondere in aggiunta al tasso di interesse.

L'acronimo, più precisamente, indica il dato reale di quanto si paga di interessi su un mutuo, un finanziamento o un prestito. Sui contratti di qualsiasi tipo di credito al consumo o mutuo, si trovano chiaramente i dati riguardanti il Taeg e un ulteriore tasso, il Tan, entrambi relativi agli interessi del contratto considerato. Questi due tassi però sono distinti tra loro. Il Tasso Annuo Nominale è il tasso di interesse "puro" del finanziamento: rappresenta la percentuale di interessi che comprendono ogni rata. Le rate infatti sono composte da una quota capitale e una quota interessi e normalmente nei contratti di credito al consumatore vengono corrisposte mensilmente.

Il TAN rappresenta quindi l'interesse annuo calcolato sul prestito, rappresenta l'importo calcolato in percentuale che viene corrisposto annualmente dal cliente al finanziatore a titolo di interessi, ossia di remunerazione della sua attività. Infatti il Tan viene spesso utilizzato come paragone con i tassi di rendimento delle attività finanziarie.

Bisogna considerare che nella maggior parte dei piani di ammortamento l'interesse non è corrisposto in un'unica soluzione a termine, ma viene ripartito su ogni rata di competenza del periodo considerato. Ad esempio, nei piani di ammortamento alla francese, le rate sono costanti e uguali tra loro; la quota interesse restituita con la rata all'inizio del periodo di rimborso è superiore a quella della quota capitale, diminuendo all'avvicinarsi della scadenza finale, in quanto è calcolata come percentuale del debito residuo che man mano viene rimborsato e quindi decresce al pagamento delle varie rate. Negli ultimi importi corrisposti, infatti, la quota capitale rappresenta quasi esclusivamente la totalità della rata del prestito.

Il Taeg invece rappresenta sempre una percentuale degli interessi corrisposti, ma la peculiarità (che lo rende un indice molto più dettagliato del Tan nella valutazione della "convenienza" del finanziamento per il cliente) sta nel fatto che il tasso viene calcolato sulla base dell'importo totale erogato. Per questo risulta molto più preciso e viene tenuto maggiormente in considerazione.

I finanziamenti comportano la concessione di un importo su cui però vengono applicati interessi e costi di gestione; gli interessi sono ripartiti a seconda della quantità delle rate da pagare. Il TAN è in sostanza il sovrapprezzo di ogni periodicità calcolato in percentuale sul valore della singola rata.

Ad esempio se si contrae un prestito di una certa somma da rimborsare con rate mensili di 100 euro di cui 2 euro rappresentano la quota interessi e i restanti 98 la quota capitale. il TAN verrà calcolato come percentuale della quota interessi, i 2 euro, sulla rata di competenza del periodo, i 100 euro, risultando così pari al 2%.



Qualora però si volessero calcolare gli interessi su tutta la durata del prestito, quella percentuale non risulterebbe matematica, poiché il calcolo totale degli interessi è maggiorato da tutta un'altra serie di costi riguardanti la gestione delle modalità di rimborso del finanziamento. Calcolando il TAEG, questo risulterebbe tendenzialmente maggiore del Tan, poiché include al suo interno anche le spese accessorie.

Quindi, il TAEG è calcolato sull'effettivo valore del prestito, sull'importo al netto dei vari costi di perizia, di apertura di conto o di gestione. Quindi si aggiunge agli interessi questo importo depurato all'origine e dividerà non per i mesi ma per gli effettivi pagamenti. In caso il pagamento delle rate avvenga non mensilmente ma semestralmente, ad esempio, il TAEG risulterà una percentuale molto corrispondente al valore del TAN. Considerando una rata mensile, invece, il TAEG risulterà maggiore. È fondamentale considerare il TAEG più che il TAN quando si valutano le varie offerte di prestito presenti sul mercato per scegliere il più conveniente tra tutti quelli proposti.

Questo perché, un TAN più basso sulla singola rata potrebbe nascondere l'insidia di un Tasso Annuo Effettivo Globale più alto. Questo significherebbe pagare meno mensilmente, in percentuale, di interessi ma ritrovarsi, a scadenza, ad aver complessivamente fronteggiato una spesa maggiore. Confrontando i TAEG, invece, a primo impatto si può comprendere il tasso di interessi più basso, scegliendo così il prestito più conveniente nella sua totalità e risparmiando denaro.

## 2.5 Violazione delle prescrizioni

L'art. 10 della Direttiva 2008/48/CE enuncia che “i contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole”. Se si confronta la disposizione attuale con la precedente (Dir. 87/102/CEE, art. 4, par. 1), questa appare più liberale sulla quesitone, infatti la direttiva originaria prevedeva che il contratto di credito fosse redatto in forma scritta. Tale scelta si è imposta per rispondere all'esigenza di seguire l'evolversi dei moderni mezzi di comunicazione e promuovere la conclusione di contratti transfrontalieri<sup>27</sup>; peraltro, le legislazioni nazionali hanno però modificato la disposizione riferendosi effettivamente alla forma «per iscritto». Davanti a questo scenario la giurisprudenza europea ha considerato la consueta prospettiva sostanziale, adottando una scelta coerente con la *ratio* della disciplina: in questo modo, “su supporto durevole” e “per iscritto” sono considerati alla stregua. Le stesse conclusioni sono state considerate anche in materia di contratti a distanza con l'obiettivo a tutela del consumatore che questi riceva tutte le informazioni previste dalla legge tramite forma scritta, per conservare e averne libero accesso (Dir. 97/7/CE).

Sempre con riguardo alla *ratio* degli obblighi di forma, la giurisprudenza si è posta il dubbio sull'unicità del documento materiale. La direttiva non richiede specificatamente che il supporto contenga il contratto sia unico. Infatti è sufficiente che sia garantito lo scopo informativo e conservativo, anche se il rapporto viene regolato mediante l'utilizzo di più documenti. Le informazioni contrattuali e precontrattuali devono essere

---

<sup>27</sup> G. De Cristofaro e F. Oliviero, *I contratti di credito ai consumatori*, nel *Trattato dei contratti* diretto da V. Roppo e A.M. Benedetti, V,  *Mercati regolati*, Giuffrè, 2014, 318. Cfr.

formalizzate su supporto durevole. L'obiettivo della "conservazione", del resto, è altresì funzionale all'esercizio del diritto di recesso del consumatore, che lo accompagna nel periodo successivo alla conclusione dell'accordo<sup>28</sup>.

Le informazioni contenute devono essere redatte in modo chiaro. È proprio la chiarezza il parametro da considerare per misurare la compatibilità delle disposizioni interne a quelle comunitarie.

Vanno inoltre tenute a mente alcune condizioni minime: i documenti separati contenenti tutte le informazioni obbligatorie vanno consegnati contestualmente e antecedentemente alla conclusione del contratto (la consegna in questione è oggetto di prova in caso di controversie), inoltre, il contratto deve essere provvisto di riferimenti chiari alle sezioni specifiche riguardanti le condizioni generali di contratto del creditore.

Se è astrattamente accettabile, dunque, un contratto di credito (sottoscritto da entrambe le parti) che rinvia alle condizioni generali, si pone però il problema della mancata sottoscrizione del documento oggetto di rinvio, il quale tuttavia contiene alcune delle informazioni obbligatorie<sup>29</sup>. In base a ciò il legislatore europeo ha scelto di muoversi in base a due metodi: lo strumento dell'armonizzazione massima (strumento normativo), e quello del dialogo tra Comunità e Stati membri basato sull'effettività (strumento normativo e giurisdizionale).

È ben chiaro ormai l'obiettivo di massima armonizzazione della direttiva 2008/48/CE da realizzare mediante l'imposizione al mercato di *rectius* armonizzate, non modificabili, nemmeno *in bonam partem*, in fase di recepimento<sup>30</sup>.

Nonostante i propositi, non tutti gli aspetti in materia di credito al consumatore sono stati disciplinati e armonizzati dalla direttiva che presenta aree scoperte in alcuni campi, rimanendo così un ampio spazio di intervento per le giurisdizioni degli Stati Membri. Dette lacune sorgono specialmente per quanto riguarda le misure sanzionatorie a disposizione degli Stati per inibire le condotte che minano la trasparenza della forma del contratto e quindi potrebbero cagionare danni al contraente debole.

È in questo ambito che sono state formulate le varie leggi sugli effetti in tema di validità dei contratti che presentano violazioni per ciò che riguarda le disposizioni formali imposte dall'Unione Europea.

All'art. 10, par. 1, si legge infatti che sono fatte salve «le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria».

Da una parte quindi risulta importante l'armonizzazione tra i vari Stati specie in tema di presupposti di validità dei contratti di credito; dall'altra, invece, non può essere tralasciata l'importanza del rigore e dell'effettività con cui opera il legislatore interno nel sanzionare le violazioni degli obblighi riempiendo così i vuoti legislativi e svolgendo il suo ruolo di esecutore

---

<sup>28</sup> V. A.M. Benedetti, *Recesso del consumatore*, nell'*Enc. dir.*, Annali IV, Giuffrè, 2011, 956 ss.

<sup>29</sup> V. Roppo, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, 769 ss.

<sup>30</sup> G. De Cristofaro e F. Oliviero, *I contratti di credito ai consumatori*, cit., 293 ss.

Ai vari legislatori nazionali è affidato un grado di discrezionalità notevole per ciò che concerne le sanzioni per le violazioni degli obblighi di matrice europea. A questi vengono profilate due indicazioni da seguire: la prima è rappresentata dall'art. 3 della Direttiva che prevede appunto che siano gli stati stessi a definire le varie modalità di intervento da applicare in caso si ravvisassero violazioni delle disposizioni emanate e in forza di ciò adottino ogni provvedimento necessario per metterle in atto; la seconda, più generalmente, afferma che tali sanzioni devono essere dotate di efficacia, proporzionalità e dissuasività (*Considerando* n. 47 e poi l'art. 23 della Direttiva).

È frequente che all'interno del contratto manchino elementi che quindi determinano una violazione dell'art. 124. n.3 TUB, elementi quali:

- la descrizione analitica dei beni e dei servizi acquistati con la somma prestata;
- il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto di vendita e l'ammontare dell'eventuale acconto.

La sezione contenente queste indicazioni risulta vuota, rendendo necessario sanzionare l'omissione con la nullità del contratto di credito.

La parte che doveva contenere tali indicazioni è, quindi, lasciata in bianco determinando così una particolare omissione sanzionabile tramite la nullità del contratto di finanziamento. Accertata quindi l'effettiva assenza di norme addite a integrare tali lacune, il contratto si ritiene integralmente nullo.

Le peculiarità del caso in questione sono contenute nell'articolo 127 del TUB che afferma che le disposizioni possono essere integrate solo in favore del contraente debole e che la nullità descritta dall'art. 124 TUB può essere fatta valere solo dal consumatore. Emerge così il carattere relativo della disposizione. Considerando la peculiarità e la relatività, detta nullità non può essere rilevata quindi *ex officio* ma è soggetta alle determinazioni della controparte e riveste conseguentemente la natura di eccezione in senso stretto.

È comune da parte degli intermediari l'introduzione all'interno dei contratti di credito della specifica clausola "*solve et repete*" ex art. 1462<sup>31</sup>c.c., in base alla quale ad una parte è concesso il diritto di non vedersi opposta alcuna eccezione ad opera della controparte se non dopo che questa ha adempiuto.

In base alla suddetta clausola, ad esempio, non risulta possibile intraprendere azioni per omettere o posticipare la prestazione dovuta se non si sono versate le rate ancora non riscosse al tempo considerato.

La ratio della norma è quella di limitare la possibilità di inserire nel contratto una clausola "*solve et repete*" in quanto la stessa costituisce un limite alla libertà delle parti di proporre eccezioni (v. 1341 c.c.). In

---

<sup>31</sup> La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418 ss.), di annullabilità (1425) e di rescissione (1447 ss.) del contratto. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione (167 disp. att.)

particolare, essa non opera se è in discussione la stessa validità del contratto, in quanto tale invalidità non giustificerebbe alcuna prestazione.<sup>32</sup>

È tuttavia possibile secondo la clausola considerata ricorrere alla tutela ai sensi dell'art.1462 c.c. (in base a questo la clausola non si estende alle eccezioni ed allo stesso modo alle azioni di nullità). La considerazione dell'eccezione di nullità, specialmente in casi specifici come l'opposizione a decreto ingiuntivo, fa sorgere difficoltà nell'individuare i rimedi più opportuni utilizzabili dall'intermediario finanziario. L'azione *ex art. 2033 c.c.* (indebito oggettivo) deve essere esercitata nei confronti dell'*accipiens*, colui che ha ricevuto il pagamento indebito, il quale, nella pratica, è il fornitore del bene e non il consumatore.

D'altro canto, come stabilito dalla Cassazione (Cass. 4 agosto 2000, n. 10227) “la legittimazione attiva all'esercizio dell'Azione di ripetizione dell'indebito spetta al soggetto cui sia legalmente riferibile il pagamento non dovuto, anche se trattandosi di persona giuridica, l'incaricato dell'operazione materiale di pagamento abbia dovuto rivalere l'ente preponente dell'esborso erroneamente eseguito, in virtù di rapporti interni con esso intercorrenti”.

Il primo comma dell'art.125-*bis* TUB impone di consegnare una copia del contratto ai “clienti” ed in base a ciò la dottrina si è interrogata sulle conseguenze della mancata consegna della copia.

La tesi più accreditata, considerando la disciplina contenuta nell'art. 117 TUB è quella che considera la consegna della copia come un'obbligazione *ex lege* il cui mancato rispetto darebbe luogo a inadempimento, con tutto ciò che ne segue sul piano dei rimedi (risarcimento, adempimento coattivo e risoluzione del contratto)<sup>33</sup>.

Una parte della dottrina ha considerato la consegna una parte formativa del contratto ed ha, per tanto, ritenuto che la mancanza di tale consegna determinasse la nullità o l'inefficacia di quest'ultimo. Ci si può interrogare se la mancata consegna non possa dar luogo allo slittamento dei termini del recesso ai sensi dell'art. 125-*ter*, primo comma, del TUB. Tale posizione non escluderebbe la collocazione dell'obbligo di consegna nella fase di esecuzione.

La risposta positiva al superiore quesito potrebbe discendere dalla lettura della Direttiva, soprattutto in lingua originale; se però si considerano gli obiettivi di massima armonizzazioni perseguiti, l'interpretazione coerente con il testo della direttiva sembra essere d'obbligo.

## **2.6 Recesso e rimborso anticipato**

I casi previsti per la risoluzione del contratto di credito sono disciplinati qualora questa avvenga prima del termine prefissato, in caso di recesso di una delle parti o anche per rimborso anticipato dell'importo dovuto da parte del consumatore. Quando si parla di diritto di recesso è necessario fare una distinzione tra “recesso

---

<sup>32</sup> <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-i/art1462.html>

<sup>33</sup> U. Morera, contratti bancari (disciplina generale), in Banca, borsa, tit. e cre. 2008, 163 ss.; D. Di Sabato, Il documento contrattuale, Milano, 1998, 107.

c.d. di pentimento” e recesso definito “di liberazione”.<sup>34</sup>

Il “recesso c.d. di pentimento” è un vero e proprio strumento di tutela introdotto dall’art. 14 della direttiva comunitaria, ma può essere ricondotto all’interno della categoria dello “*ius poenitendi*” già disciplinata nel Codice del consumo in materia di contratti di credito negoziati fuori dai locali commerciali o mediante tecniche di comunicazione a distanza.<sup>35</sup>

La disposizione è stata introdotta col fine di tutelare il contraente debole dalle conseguenze economiche che scaturiscono dalla stipula di un contratto di credito, così da consentirgli di poter valutare in modo completamente razionale e consapevole,<sup>36</sup> ed eventualmente ripensare all’impegno prima di essere effettivamente obbligato. Proprio a favore di chi effettua tale ripensamento, il legislatore comunitario ha previsto il diritto di sciogliere il vincolo negoziale con efficacia *ex tunc*, sia per i contratti a tempo indeterminato che a termine (qualora tale ripensamento avvenga entro un certo limite di tempo dalla stipula del contratto). Questo tempo limite è fissato nella direttiva e inserito nell’ordinamento nazionale dall’art. 125-ter, comma 1, TUB a quattordici giorni dalla conclusione del contratto ovvero dal diverso momento in cui il consumatore riceva le informazioni previste dall’art. 125-bis, comma 1 del TUB. Affinchè il recesso sia valido è sufficiente che la comunicazione pervenga all’altro contraente entro il termine indicato.

Per i contratti stipulati mediante tecniche di comunicazione a distanza il termine dev’essere calcolato secondo quanto previsto dall’art. 67-duodecies, comma 3, Cod. Cons. il quale estende il termine esercitabile per il recesso a trenta giorni.

È fondamentale che il creditore adempia ai suoi obblighi informativi, in quanto il termine decorre da quando pervengono al consumatore tutte le informazioni di cui necessita per poter effettuare una scelta consapevole riguardo all’obbligazione in fase di contrattazione, potendo confrontare l’offerta in questione con le altre presenti sul mercato. Qualora gli obblighi informativi non siano adempiuti, il decorso del termine è sospeso.

Per la legge italiana, la comunicazione di recesso deve rispettare quanto disposto dall’art. 64, comma 2, Cod. Cons.: deve essere in forma scritta e inviata, o almeno confermata, entro le quarantotto ore successive, mediante lettera raccomandata a.r.<sup>37</sup> Inversamente, il legislatore comunitario si mostra meno rigido e dispone (direttiva 2008/48/CE art. 14, par. 3, lett. a) che sia sufficiente che la comunicazione di recesso avvenga tramite qualsivoglia “mezzo che possa costituire prova conformemente alla legislazione nazionale”.

L’invio tramite raccomandata del ricevuto avviso viene previsto affinché possa fungere al consumatore come un mezzo di prova dell’avvenuta spedizione della dichiarazione di recesso, in quanto “venendo qui in

---

<sup>34</sup> SIRENA, P. L’inderogabilità delle disposizioni della direttiva e il rapporto con la disciplina sulle clausole abusive. In: G. DE CRISTOFARO, a cura di, 2009a, cit., p. 177.

<sup>35</sup> Sul recesso di protezione nel credito al consumo vedi ZORZI GALGANO, N., 2012, cit., pp. 574-589.

<sup>36</sup> GUERINONI, E., 2011, cit., pp. 375, 376; DE CRISTOFARO, G., 2010b. *Ius poenitendi del consumatore e contratti di credito nella Dir. 2008/48/CE. Giur. it.* [online], 1, pp. 232 ss. Disponibile su Leggi d’Italia.

<sup>37</sup> GUERINONI, E., 2011, cit., pp. 416, 417

rilievo un atto recettizio *ex artt.* 1334 e 1335, l'onere della prova sarà comunque a carico del consumatore".<sup>38</sup> Il recesso dal contratto di credito estende i propri effetti (compresi quelli restitutori) anche ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito, se stipulati direttamente con il finanziatore o con un terzo tramite un accordo con il finanziatore.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del recesso, il consumatore deve provvedere a restituire il capitale ricevuto e pagare i rispettivi interessi maturati fino alla restituzione, calcolati come previsto da contratto, assieme alla restituzione delle somme non ripetibili che il finanziatore ha corrisposto alla Pubblica Amministrazione (art. 125-*ter*, comma 2).

Si riconosce al consumatore il "diritto di ripensamento" per tutti i contratti di finanziamento, con alcune eccezioni riguardanti i contratti di credito "sotto forma di sconfinamento", le aperture di credito in conto corrente qualora il rimborso avvenisse su richiesta della banca o entro 3 mesi (art. 122, comma 2), i contratti di *leasing* finanziario quando il consumatore non ha l'obbligo di riscattare il bene concesso in godimento (art. 122, comma 3) le dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente in seguito all'inadempimento del consumatore (art. 122, comma 4).

Emergono dubbi sul grado di tutela messo a disposizione dalla legge per il consumatore che decide di recedere dal contratto in situazioni in cui il finanziatore non ha adempiuto correttamente agli obblighi informativi. In questi casi il decorso del limite temporale per l'esercizio del recesso non decorre, "non sono previsti limiti temporali al perdurare della sospensione *de qua*, la quale potrebbe protrarsi indefinitamente"<sup>39</sup>. Il contratto di credito ha comunque effetto, e la controparte che decide di recedere, trascorsi i quattordici giorni, dovrà comunque corrispondere gli interessi maturati fino a quel momento. È questo il caso in cui la tutela offerta al consumatore appare poco forte in una situazione dove questo è in una posizione di inferiorità dinanzi alla controparte che sta violando gli obblighi informativi, eppure il finanziatore non risulta penalizzato in alcun modo, ma gli vengono comunque riconosciuti gli interessi<sup>40</sup>.

Non è invece posto alcun limite temporale al "recesso di liberazione": il caso in cui lo scioglimento del rapporto di credito a tempo indeterminato avviene unilateralmente, disciplinato dall'art. 13 della direttiva 2008/48/CE, recepito nel TUB, art. 125-*quater*, comma 1. Nel recesso in analisi non è indicato al consumatore alcun termine ultimo per esercitare il recesso o l'obbligo di presentare alcuna giustificazione; l'unica procedura da rispettare è quella di attenersi ai termini di preavviso (che non possono essere superiori a un mese), se previsti dal contratto. Non sono fornite indicazioni riguardanti la forma della dichiarazione

---

<sup>38</sup> MAUGERI, M. e PAGLIANTINI, S., 2013, cit., p. 108.

<sup>39</sup> DE CRISTOFARO, G., 2009a, cit., p. 130

<sup>40</sup> DE CRISTOFARO, G., 2010a, cit., pp. 1054, 1055

che si presume quindi essere libera, né la legislazione nazionale né quella comunitaria prevedono particolari modalità per l'esercizio del recesso.<sup>41</sup>

Qualora invece chi concede il prestito comunichi al debitore con un preavviso di almeno due mesi tramite supporto cartaceo o altro supporto durevole la sua volontà di recedere dal contratto, l'art. 125-quater, comma 2, che riporta quanto contenuto nell'art. 13 della direttiva, riconosce anche al finanziatore il diritto di recesso *ad nutum*. Come nel caso precedente, anche qui non è necessaria la presentazione di giustificazioni da parte del finanziatore per avvalersi della facoltà di recedere.

La direttiva 93/13/CEE definiva le clausole che prevedessero la facoltà di recesso ingiustificato in capo al finanziatore come clausole abusive. Sorge un contrasto tra la pregressa e la recente normativa che si risolve facilmente, ritenendo la norma in questione tacitamente abrogata dalle disposizioni della più attuale direttiva 2008/48/CE<sup>42</sup>.

Al finanziatore è anche riconosciuta la facoltà (qualora sia stato accordato con il debitore, ne venga dato anticipato avviso, e sussista un valido ed oggettivo motivo) di interrompere l'accesso al credito da parte del consumatore. La *ratio* di ciò sta nel voler tutelare il consumatore dal sovra-indebitamento causato dall'utilizzo di somme che non sarebbe poi in grado di restituire.<sup>43</sup>

Analogamente a quanto previsto per i mutui immobiliari, il consumatore può estinguere il contratto di credito prima della scadenza del termine, rimborsando anticipatamente, in tutto o in parte a seconda del piano di ammortamento, l'importo dovuto (come previsto dall'art. 125-sexies TUB). Così facendo il consumatore può beneficiare di una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi ed agli ulteriori oneri per la vita residua del finanziamento. In questo scenario viene riconosciuto al finanziatore il diritto al pagamento di un indennizzo "equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito"<sup>44</sup> calcolato secondo le modalità previste dall'art 125-sexies. Queste prevedono che tale indennizzo non possa eccedere l'1% del debito residuo qualora il rimborso avvenga a più di un anno di distanza dalla data di scadenza finale del rimborso, e lo 0,5% se avviene a meno di un anno di distanza. Inoltre questa penale non può essere superiore all'ammontare degli interessi relativi al periodo residuo<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> MAUGERI, M.R. Commento all'art. 125-quater. In: C. COSTA, a cura di, 2013. *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni*. Torino: G. Giappichelli Editore. P. 1456.

<sup>42</sup> SIRENA, P., 2009. *Ius variandi, commissione di massimo scoperto e recesso dal contratto*. *I Contratti*, 12, p. 1169.

<sup>43</sup> CALVO, R. Recesso e contratti di credito a durata indeterminata. In: G. DE CRISTOFARO, a cura di, 2009a, cit., p. 111.

<sup>44</sup> CIATTI, *La corresponsione anticipata delle somme dovute dal consumatore al creditore*, La nuova disciplina europea del credito al consumo, a cura di G. De Cristofaro cit.,156.

<sup>45</sup> FEBBRAJO, T., 2010, cit., pp. 173, 174

Al comma 3 del suddetto articolo vengono elencati dei casi specifici in cui al finanziatore non può essere corrisposto alcun indennizzo dal creditore che rimborsa anticipatamente il debito residuo, qualora si consideri: l'esecuzione di un contratto di assicurazione stipulato per garantire il rimborso del credito; di un contratto di apertura di credito che viene rimborsato in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse precedentemente fissato nelle condizioni del contratto, o se l'importo rimborsato prima della scadenza coincide con l'intero capitale preso a prestito ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Il metodo di calcolo degli oneri assicurativi accessori al credito da corrispondere segue il criterio della "proporzionalità alla frazione di rapporto non maturata", criterio elaborato da ABI e ANIA nel 2008. Questo differenzia i costi "up-front" (legati a servizi già completamente resi) dai costi "recurring" (quegli oneri che sorgono e maturano durante il rapporto di credito, ma vengono addebitati al consumatore già dall'accensione del finanziamento, come le polizze assicurative a copertura del rischio di non realizzo). Su questo caso si è pronunciata la giurisprudenza arbitrale, affermando che "i costi non univocamente imputabili a servizi up-front debbano essere restituiti ai clienti secondo il menzionato criterio della proporzionalità alla frazione di rapporto non maturata"<sup>46</sup>.

Questa categoria comprende i premi assicurativi. Riguardo a questi ultimi, il consumatore ha la facoltà di riceverne il rimborso dietro richiesta effettuata direttamente al finanziatore. Il rimborso di tali premi avviene per la frazione non goduta in relazione all'estinzione anticipata del finanziamento e quindi alla conseguente cessazione del rischio.

---

<sup>46</sup> QUARTA, F., 2013. *Estinzione anticipata dei finanziamenti a tempo determinato e modulazioni del costo del credito (commissioni di intermediazione, oneri assicurativi e penalità*, in *Rivista di diritto bancario online*, p. 28.



## CAPITOLO 3

### “Il mutuo di scopo e il collegamento negoziale”

#### 3.1 Il mutuo di scopo e il credito al consumo

Il tema collegamento negoziale e la disciplina dei rispettivi contratti ha sempre interessato la giurisprudenza. La regolamentazione di questo fenomeno pone, infatti, non poche difficoltà che fanno sorgere dubbi interpretativi in materia.

Sono state molteplici le rielaborazioni del fenomeno, scaturite da un continuo dibattito tra gli esperti del diritto che, a partire dagli anni '30, è stato frutto di opinioni più o meno discordanti, ma anche di interpretazioni condivise sul tema dei così definiti “negozi giuridici collegati”.<sup>47</sup> Gli anni in questione precedono di poco l'entrata in vigore del Codice civile del 1942. In questo è marcata la presenza del principio della tipicità contrattuale che disciplina la conclusione tra le parti esclusivamente di quei contratti previsti e disciplinati dalla legge. Lo scenario illustrato non dispone di una legislazione dedicata al fenomeno in questione, facendo così avvertire l'esigenza di creare nuove categorie di negozi che permettano ai cittadini di fuoriuscire dai classici schemi contrattuali tipizzati, divenuti ormai insufficienti a soddisfare le dinamiche degli affari<sup>48</sup>. Questo limite viene superato con l'introduzione dei negozi giuridici collegati, che, andando oltre la tipicità contrattuale, aggrediscono la rigidità delle forme e spostano l'attenzione dalla struttura alla funzione<sup>49</sup> dell'accordo.

Il termine “collegamento” è posto a indicare sia il vero e proprio legame tra due negozi posti in essere, sia il mezzo tramite cui avviene il collegamento; l'aggettivo negoziale permette invece di delimitare l'ambito e il tipo di elementi tra i quali intercorre la relazione.<sup>50</sup> Si presenta quindi una situazione in cui due o più contratti si trovano tra loro in una qualsiasi relazione giuridicamente rilevante<sup>51</sup>; per questo motivo è necessario specificare che si tratta di un fenomeno legislativo che disciplina due o più negozi giuridici autonomi e distinti, una pluralità.

---

<sup>47</sup> BUONFRATE, A., voce Contratti collegati, in *Digesto disc. priv. – sez. civ.*, Aggiornamento III, vol. I, 2007, pp. 287-289.

<sup>48</sup> COLOMBO, C., *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999, p. 1

<sup>49</sup> BARBA, V., *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale*, parte I, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 792.

<sup>50</sup> DI NANNI, *Collegamento contrattuale e funzione complessa*, in *giust. Civ.*, LXXV, p.279

<sup>51</sup> CASCIO, S.O. – ARGIROFFI, C., *Contratti misti e contratti collegati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX.

Altra cosa, distinta dalla tipologia di collegamento in esame, è il collegamento meramente materiale o occasionale: questo non produce effetti rilevanti né sui rapporti tra le parti né per l'ordinamento giuridico<sup>52</sup>, in quanto caratterizzato da elementi esterni al contratto in sé che vengono "casualmente" riportati all'interno della stessa situazione negoziale. Un esempio concreto può essere rappresentato da un documento unico che racchiude dichiarazioni sì molteplici, ma separate tra loro in quanto autonome e accomunate semplicemente per il contesto all'interno del quale sono fornite o presentate. A queste situazioni negoziali infatti non si applicano le disposizioni fondamentali in materia di vizi del collegamento in quanto il nesso non è riscontrato oltre un profilo esclusivamente occasionale: ad esempio, non si applica la clausola *simul stabunt simul cadent*, utilizzata per indicare la forte interdipendenza tra le disposizioni di un provvedimento o nel caso in questione, di un contratto. L'applicazione di suddetto principio fa sì che al venir meno di una parte per causa formale, venga meno l'effettività dell'intero negozio.

Considerando la disciplina in materia di credito ai consumatori, non si può non considerare il fenomeno del collegamento contrattuale, specialmente con riguardo alla trattazione di particolari figure giuridiche e finanziarie, quali il mutuo di scopo. Infatti, la concessione, ad esempio, di un finanziamento richiesto al fine di acquistare un particolare bene, che viene attuata tramite il pagamento diretto del venditore da parte del mutuante, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo e quello di compravendita, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal mutuatario.<sup>53</sup>

Esaminando in particolare la concezione che la giurisprudenza ha del mutuo di scopo, l'interpretazione più condivisa non accomuna questo particolare negozio giuridico a quanto riportato dal Codice civile agli artt. 1813<sup>54</sup> ss. in tema di mutuo in generale; in quanto le due fattispecie, messe a confronto, presentano differenze non trascurabili.

Chi sosteneva il contrario, invece, inquadrava il mutuo di scopo non come contratto autonomo, ma come figura da annoverare tra le disposizioni codicistiche indicate, ritenendo che la clausola di destinazione che individua il bene oggetto della compravendita, non determinasse atipicità della figura contrattuale. Così facendo si adeguava forzatamente il mutuo di scopo alla norma prevista dal codice.

Coloro che invece supportavano la tesi circa l'autonomia della figura contrattuale del mutuo di scopo, denunciavano la difficoltà degli oppositori di sganciarsi dalle disposizioni tradizionali, determinando un inquadramento poco automatico dovuto alla mentalità tipizzante della giurisprudenza che riduceva al

---

<sup>52</sup> fr. Cass., 11 giugno 2001, n. 7852; Cass., 19 giugno 2001, 8333; Cass., 27 marzo 2007, n. 7524.

<sup>53</sup> [http://www.digiec.unirc.it/documentazione/materiale\\_didattico/697\\_2012\\_1247\\_15980.pdf](http://www.digiec.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/697_2012_1247_15980.pdf)

<sup>54</sup> Il Codice civile dispone: "*mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.*"

minimo l'applicazione del principio di autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c.<sup>55</sup> Gli studiosi che ribadivano l'autonomia del mutuo di scopo si appellavano alle differenze tra le fattispecie riscontrate in diversi elementi del contratto quali la causa, il contenuto della prestazione principale, le modalità di conclusione, nella forma e nella legittimazione dell'operazione. Quindi, il dibattito vedeva opposti coloro che affermavano che la clausola di destinazione facesse comunque rientrare il mutuo di scopo all'interno dei casi disciplinati dall'art. 1322 c.c. nonostante questo non ne desse esplicitamente voce, pur considerando però che al comma 1 è stabilito che: "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge." Proseguendo la lettura dell'articolo considerato, al comma 2 si dispone che i contraenti possono procedere alla stipula di contratti "atipici", non rientranti tra i vari negozi propriamente disciplinati. Tale stipula può avvenire a condizione che i negozi posti in essere siano "diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". Dall'interpretazione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo si evince quindi la forzatura che alcuni interpreti credevano si dovesse effettuare non era poi così necessaria.

A questo lungo e poco chiaro dibattito interpretativo ha messo fine la sentenza della Cassazione del 10 giugno 1981 n.3752, riconoscendo l'autonomia del contratto di mutuo di scopo, introducendo così un fenomeno separato da quanto riportato nella trattazione del Codice. Con la figura autonoma e distinta dal normale mutuo, si intende adesso un contratto consensuale (ossia un contratto il cui perfezionamento è subordinato al mero consenso delle parti), oneroso, e che assolve ad una funzione creditizia.

La particolarità è data dal fatto che, in veste di contratto consensuale, con la semplice approvazione dei contraenti, il negozio produce i suoi effetti e le somme oggetto del credito vengono trasferite in capo al soggetto richiedente; sebbene la proprietà della somma domandata si trasmetta alla parte del contratto finanziata solamente nel momento in cui il questo può disporre autonomamente della cifra oggetto del credito, senza intermediazione del mutuante (o anche senza espressa volontà di quest'ultimo).

La "*traditio*", ossia la consegna del bene rappresenta un effetto obbligatorio del contratto e non un elemento costitutivo di questo; in quanto la consegna materiale del bene (o denaro, che sia) costituisce un'obbligazione per il destinatario del prestito (il soggetto che richiedendo un finanziamento riceve una somma a credito, diviene in questo modo obbligato alla restituzione dell'importo, secondo le condizioni previste dal contratto).

Complessivamente, nell'ambito dei contratti di finanziamento, il mutuo di scopo è identificato come quel negozio consensuale ed oneroso mediante il quale viene trasferita al mutuatario una determinata somma di denaro che, tuttavia, può essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione di una specifica finalità.

---

<sup>55</sup> In particolare, il comma 2 del suddetto articolo enuncia: "Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".

Emerge così una clausola distintiva che regola del fenomeno contrattuale: la clausola di destinazione. Basti pensare che in mancanza dell'utilizzo specifico e vincolato della somma, qualora, quindi, si verifichi l'inadempimento della finalità indicata nella clausola di destinazione, può essere determinata la risoluzione del contratto.

Al mutuatario spetta quindi non solo l'obbligo di restituzione al mutuante della somma ricevuta con i rispettivi interessi, ma è anche obbligato ad attenersi all'utilizzo prestabilito della somma richiesta, pena il venir meno degli effetti del contratto.

Si evince quindi che lo scrupoloso adempimento del mutuatario della finalità indicata è un presupposto necessario per la stipula del contratto; per il mutuante, invece, rappresenta una condizione senza la quale non si provvede all'erogazione del prestito.

Analizzando il negozio giuridico del mutuo di scopo, possono distinguersi due fattispecie. La prima è rappresentata dal mutuo di scopo legale; ossia quella situazione giuridica dove la finalità da raggiungere a seguito dell'acquisizione del prestito viene prevista esplicitamente dalla legge. Ne costituiscono esempio di mutuo di scopo legale le varie disposizioni relative alle leggi speciali nei riguardi di determinati soggetti.

I crediti agevolati, ad esempio, sono facilitazioni creditizie concesse direttamente dallo Stato o attraverso enti delegati, finalizzati all'incentivo di determinati settori dell'industria e dell'economia (come le PMI, o le micro-imprese). In queste agevolazioni, così come nelle leggi incentivo, sono specificatamente indicati i soggetti a cui le somme sono dirette e tassativamente espone le finalità da perseguire.

La seconda fattispecie individuata è quella del mutuo di scopo volontario, dove cioè la finalità da perseguire è rimessa all'autonomia privata delle parti che stipulano il contratto.

È stato fin qui ribadito che il mutuo di scopo presenta notevoli differenze con le disposizioni codicistiche agli artt. 1813 c.c. relative al mutuo in senso proprio, tra cui le differenze nella *traditio* e negli obblighi di vincolo delle cifre oggetto del prestito.

La prima differenza tra mutuo di scopo e mutuo tradizionale, sta innanzitutto nella classificazione del contratto in base al momento in cui questo si perfeziona. Mentre per il mutuo di scopo si può parlare di contratto consensuale, il mutuo tradizionale è un contratto reale, e come tale si perfeziona al momento della consegna della "cosa" oggetto del contratto. La *traditio* funge così da elemento costitutivo della fattispecie; il contratto si considera concluso quando è presente non solo il consenso delle parti, ma anche la consegna del bene.

Il contratto di mutuo di scopo risulta nullo, quindi, quando risulta alterata la destinazione della somma prestata, preordinata e rientrante nella causa del contratto.

Analizzando un caso recente e concreto che ha portato alla pronuncia dell'ordinanza del 21 ottobre 2019 n. 26770 della Corte di Cassazione, è risultato nullo il mutuo di scopo, stipulato per acquistare un immobile,

nel caso in cui il mutuatario impieghi la provvista per ripianare la propria esposizione debitoria nei confronti di altri istituti di credito, tra cui la banca mutuante, facente parte del medesimo gruppo bancario.

Più dettagliatamente, il caso riguardava una procedura fallimentare in cui un istituto di credito proponeva opposizione (*ex art. 98 R.D. 267/1942*) avverso il decreto con cui il giudice delegato rigettava la domanda di insinuazione, in via privilegiata, al passivo del fallimento.<sup>56</sup>

La finanziaria in questione, infatti, aveva stipulato a titolo esecutivo un contratto di mutuo di scopo con il debitore. Tuttavia, in primo e secondo grado, il contratto veniva dichiarato nullo in quanto non era stata rispettata la destinazione prefissata per l'importo erogato: le cifre erano state impiegate per ripagare i debiti contratti nel tempo nei confronti di altre finanziarie facenti parte del gruppo societario della banca con cui era stipulato il mutuo di scopo. La Corte di Cassazione si è trovata a passare in esame la vicenda, pronunciandosi sulla validità o meno del contratto di mutuo di scopo.

Come fattispecie di mutuo di scopo volontario, viene rimessa all'autonomia privata la destinazione delle cifre da perseguire ; inoltre è presente nel documento contrattuale la clausola di destinazione, che spiega l'impiego della somma mutuata. La suddetta clausola determina la causa del contratto e tiene conto anche dell'interesse dell'istituto di credito, il mutuante.

In luce di ciò, una volta accertato il mancato rispetto della clausola di destinazione, il mutuo di scopo viene dichiarato nullo. Il contratto è invalido solo nell'ipotesi in cui la destinazione non venga rispettata, è irrilevante il momento della sua attuazione<sup>57</sup>.

Viene segnalato come nullo anche il patto di distrazione, quell'accordo in cui la somma conferita a credito è impiegata per scopi diversi rispetto allo scopo apparente. Si crea così una discrepanza tra finalità apparente e reale. Nel caso illustrato, la cifra non è impiegata per acquistare la casa o ristrutturarla (finalità apparente), ma per appianare la posizione debitoria nei riguardi del mutuante (finalità reale). La nullità del patto di distrazione dirama i suoi effetti anche al mutuo di scopo .

La Corte, in un'altra sentenza, attesta che si parla di nullità per mancanza di causa solo nei casi in cui la clausola di destinazione non sia debitamente osservata.

La motivazione della sentenza scaturisce dal fatto che la destinazione esclusiva della somma erogata è elemento fondamentale e costitutivo del contratto. Perciò, qualora il vincolo convenuto non sia rispettato (come nella vicenda in esame, per estinguere delle passività contratte precedentemente), il contratto si considera non efficace.

In buona sostanza, quando il mutuo di scopo sia stato stipulato con l'accordo, tra l'istituto di credito e il mutuatario, dell'impiego della provvista per una diversa finalità, come quella di estinguere debiti pregressi

---

<sup>56</sup> <https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/05/mutuo-di-scopo-nullo-se-somme-sono-impiegate-diversamente>

<sup>57</sup> Cass. sentenza n.15929/2018

del mutuatario verso l'istituto mutuante: il contratto è nullo e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse<sup>58</sup>.

### 3.2 Rilevanza del collegamento negoziale tra contratti

Si parla di collegamento contrattuale quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono parti di un rapporto unitario, o, se si preferisce, di un'operazione unitaria<sup>59</sup>. Si tratta dunque un'operazione economica realizzata tra privati mediante una pluralità di distinti negozi autonomi ma dipendenti in quanto le sorti di uno influenzano l'altro in termini di validità ed efficacia; vi è quindi un nesso di interdipendenza<sup>60</sup>.

Il fenomeno in questione non risulta oggetto di una specifica disciplina legislativa poiché rappresenta un campo di studi abbastanza recente. Ricorre quando due o più contratti, pur presentando la loro individualità, sono caratterizzati da uno scopo unitario, nel senso che sono in rapporto di interdipendenza, formando così un'operazione unitaria. Un esempio pratico di collegamento negoziale è quello di una qualsiasi ditta produttrice di beni alimentari che tramite un contratto di fornitura cede gratuitamente a un rivenditore (assieme alla prestazione di assistenza) i mezzi (frigoriferi o congelatori) per mantenere i prodotti forniti.

Come si è introdotto, non è necessario che i contratti siano redatti su un unico supporto affinché si possa parlare di collegamento contrattuale: un unico documento può, sì, disciplinare più negozi, ma è altrettanto possibile che un solo negozio venga disciplinato in più documenti.

La fattispecie del collegamento contrattuale sussiste anche qualora le parti dei diversi contratti non corrispondano (la fornitura dei beni alimentari può essere effettuata da un'altra impresa non corrispondente a quella che fornisce i frigoriferi al rivenditore).

È importante distinguere ed accertarsi che il collegamento contrattuale non sia in realtà un unico contratto (misto o complesso): le due fattispecie, apparentemente simili, presentano, infatti, delle differenze non sempre facilmente distinguibili.

Il contratto misto rileva a livello di fattispecie utilizzando vari schemi negoziali tipici che generano però un unico negozio che permette di regolare una situazione atipica; mentre il collegamento negoziale rileva a livello funzionale, rapportando e influenzando i rapporti giuridici che nascono dai singoli contratti, che però restano autonomi e distinti.

Vi sono studiosi del diritto che affermano che davanti alle differenze tra collegamento contrattuale e contratto misto bisogna tener conto della dimensione soggettiva, analizzando cioè la volontà delle parti. Chi non condivide questa tesi si giustifica spiegando che molto spesso, le parti sono inconsapevoli della forma

---

<sup>58</sup> Cass. sentenza n. 24699/2017

<sup>59</sup> <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/03/10/negozi-collegati>

<sup>60</sup> In giurisprudenza, di recente, v. Cass. civ., 5 dicembre 2017, n. 29111, con nota di F. Trubiani, *Operazioni finanziarie concatenate tra unità e pluralità di negozi*, in *Corr. giur.*, 12/2018, 1499 ss.

giuridica contrattuale che stanno ponendo in atto al momento della formazione del contratto, in quanto sono principalmente focalizzate sullo scopo del negozio.

Vi è anche chi sostiene la necessità di verificare che dalle dichiarazioni scaturiscano effetti propri e non collegati, o se gli effetti giuridici vadano ricollegati al complesso delle dichiarazioni; nel primo caso avremo un collegamento negoziale, nel secondo caso un negozio unico.

Viene quindi da interrogarsi sul perché la disciplina di un contratto tipico possa risultare così differente da quella prevista dal Codice solo per il fatto che esiste un collegamento ad un altro negozio.

Se il collegamento negoziale ha estende i suoi effetti a rapporti dove i soggetti di un negozio non corrispondono a quelli del negozio collegato, bisogna chiarire come la stipula di un contratto tra due parti possa far ricadere i suoi effetti anche su un terzo soggetto, alla luce di quanto esposto dall'art. 1372 c.c.<sup>61</sup>

La risposta ai quesiti sorti è contenuta nel principio dell'autonomia contrattuale. Secondo questo principio, è la volontà e l'autonomia privata a rendere possibile che il contratto generi effetti non corrispondenti a quelli connessi al suo tipo legale e che questi effetti si riversino anche nella sfera di un terzo soggetto.

Sposando questa visione, l'accertamento del collegamento negoziale non è da relazionare agli effetti del contratto, ma alla volontà delle controparti. La dimensione soggettiva è intesa come suprema e come l'unica in grado di poter generare un collegamento tra negozi differenti.

La dottrina si è pronunciata per chiarire se fosse sufficiente solo il requisito soggettivo (consistente nella volontà dei contraenti), o bastasse semplicemente il nesso oggettivo tra i negozi affinché si potesse individuare la fattispecie del collegamento contrattuale. A riguardo la giurisprudenza ha ritenuto che debbano sussistere entrambi i requisiti:

- 1) il requisito oggettivo: consistente nel nesso teleologico esistente tra i due negozi ; occorre cioè che i due contratti mirino a raggiungere un risultato economico unitario; fine non raggiungibile attuando solo uno dei contratti in atto;
- 2) il requisito soggettivo: consistente nella volontà, manifesta o tacita, delle parti, di porre in essere il rapporto giuridico.

Proseguendo con l'analisi del fenomeno del collegamento contrattuale, la giurisprudenza ha identificato alcune tipologie di fattispecie negoziali.

La prima è quella del collegamento necessario (o tipico) che si contrappone al collegamento eventuale (o atipico). Il primo sussiste quando è obbligatoriamente previsto dalla legge e il nesso contrattuale è tale che i due contratti non possano esistere separatamente. Esempi di tali collegamenti sono: il preliminare rispetto al definitivo, la procura rispetto al mandato o la fideiussione rispetto al debito principale garantito.

---

<sup>61</sup> Dispositivo dell'art. 1372 c.c.: "Il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge".

E' eventuale, o atipico, quando il nesso non è disposto per legge ma è semplicemente operato dalle disposizioni delle parti; a fondamento di questa tipologia vi è il principio di autonomia contrattuale, come disposto dall'art. 1322 c.c.

La seconda tipologia riguarda il collegamento genetico e quello funzionale. A distinzione di questi rileva il momento in cui si instaura il collegamento contrattuale. E' genetico il collegamento che si instaura nella fase costitutiva del rapporto; funzionale quello che si instaura durante il corso di esso.

Ancora, il collegamento è definito occasionale quando pur essendoci un collegamento in senso tecnico-giuridico, non se ne fanno discendere le conseguenze tipiche del collegamento<sup>62</sup>.

Infine la distinzione riguarda il collegamento unilaterale e quello bilaterale. Quest'ultimo si verifica quando i contratti sono interdipendenti tra loro; è unilaterale invece, quando uno influenza le sorti dell'altro ma non viceversa.

Tra le varie tipologie di collegamento individuate, la dottrina si è soffermata specialmente su quello eventuale, o atipico, disciplinato dalle controparti; considerando che gli altri tipi sono stabiliti sommariamente dalla legge in ciascun caso.

La conseguenza che ha il collegamento tra gli effetti dei vari contratti (gli uni si ripercuotono sugli altri), non è sempre riscontrata, ma va accertata caso per caso.

Nel caso in cui ad esempio si considerino due contratti, uno principale ed uno accessorio, gli effetti saranno differenti (in quanto quelli del principale si ripercuotono sull'accessorio), dal caso in cui si considerino contratti che sono sul medesimo piano (normalmente non si ha ripercussione degli effetti). Si ribadisce comunque che la regola esposta non è da applicare regolarmente, ma ogni caso deve essere analizzato separatamente.

A tale proposito la giurisprudenza ricorre all'applicazione dell'articolo 1419 cc., ai sensi del quale "la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità".

In base a quanto disposto dall'articolo, non trovano approvazione le tesi che sostengono che la nullità di un negozio comporti in ogni caso la nullità dell'altro; specialmente con riguardo a due negozi non situati sullo stesso piano all'interno dell'operazione economica complessiva.

Dubbi interpretativi sulla disciplina di questa particolare fattispecie giuridica sono sorti riguardo all'eventualità di individuare l'eccezione di inadempimento; avvalendosi della garanzia per vizi quando la cosa ceduta a titolo gratuito è viziata, ma alla cessione gratuita è connesso un differente negozio oneroso.<sup>63</sup>

Possono presentarsi difficoltà anche dinanzi a tipologie negoziali differenti ma collegate tra loro, nello stabilire se la disciplina di uno vada applicata anche all'altro (ad esempio, se la normativa che regola la scadenza della locazione si applica anche al connesso contratto d'opera).

---

<sup>62</sup> Cass. sentenza n.7415/1991

<sup>63</sup> <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/03/10/negozi-collegati>



La risposta a questi interrogativi dipende dalla natura giuridica del contratto può essere ricavata facilmente passando in analisi la tipologia del collegamento.

Se, ad esempio, si sta trattando in tema di eccezione di inadempimento, qualora si tratti di un contratto atipico, con uno scopo unitario, l'eccezione potrà essere facilmente accolta; andando oltre le tesi contrastanti che sostengono che l'eccezione di inadempimento è ammissibile solo nel caso si stiano analizzando prestazioni corrispettive.

Lo stesso ragionamento può essere applicato in materia di vizi della cosa: una volta stabilita la risoluzione del contratto per vizio della cosa, la nullità potrà essere estesa a tutta l'operazione. Invece, se si considerano molteplici rapporti e cause quanti sono i negozi posti in essere, sarà più difficile stabilire che con la nullità di una singola parte si determina la nullità di tutta l'operazione.

Concludendo, si può notare come disposto nel 1996 dall'art.1469-ter<sup>64</sup>, che la vessatorietà di una clausola deve essere valutata "anche facendo riferimento alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro contratto collegato o da cui dipende". Appare come il legislatore considerasse l'orientamento secondo cui l'equilibrio contrattuale tra due prestazioni debba essere valutato considerando la fattispecie contrattuale nella sua globalità. A fronte di ciò si conviene che una clausola può non apparire singolarmente "vessatoria"; ma, una volta inquadrata alla luce della totalità del negozio in cui è posta (considerando anche la molteplicità di contratti comprendenti il collegamento negoziale), divenire tale.

Da queste considerazioni emerge che le disposizioni che il legislatore ha posto a tutela dell'equilibrio contrattuale vanno estese anche ai contratti collegati. A queste particolari fattispecie, quindi, potranno essere applicati tutte le disposizioni di "riequilibrio contrattuale" (rescissione, la risoluzione, l'invalidità, ecc).

### **3.3 Pronunce di giurisprudenza in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore**

*"Sussiste un' ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale tra compravendita e credito al consumo, a prescindere dalla c.d. clausola di esclusiva nel contratto tra fornitore/venditore e finanziatore. È demandato al giudice di individuare, in applicazione dei principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita."*<sup>65</sup>

Quando si fa riferimento a una fattispecie giuridica come quella del mutuo di scopo connesso a un contratto di compravendita che ha ad oggetto l'acquisto di un bene da parte di colui che richiede il mutuo, la validità della clausola va valutata con riguardo ai principi della buona fede e della correttezza. La validità in esame va intesa come adeguatezza degli interessi che la clausola tutela. Le clausole prevedono le modalità di rimborso del prestito da parte del soggetto finanziato anche qualora abbia luogo un inadempimento da parte

---

<sup>64</sup> (oggi, art. 34 d.lgs. n.206/2005 , cd. "Codice del consumo")

<sup>65</sup> <http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/banca-e-finanza/credito-al-consumo/al-fine-della-sussistenza-del-collegamento-negoziale-tra-compravendita>

del fornitore (come può essere catalogata la mancata consegna del bene oggetto del contratto di compravendita).

La valutazione non può non tener conto degli interessi del mutuante, a cui spetta il diritto di ripetere l'importo direttamente consegnato al fornitore del bene, e, dall'altro, della situazione del mutuatario che, anche di fronte all'inadempimento del fornitore, dovrebbe proseguire al rimborso delle rate dell'importo, mai pervenutogli. L'importo in questione risulta però a piena disponibilità venditore che è stato favorito dalla diretta consegna da parte del mutuante, nonostante non abbia adempiuto all'obbligazione di consegna del bene nelle mani del mutuatario.

Dinanzi a questo ingiusto scenario, con la sentenza n. 19000, pubblicata il 27 settembre 2016, la Corte di Cassazione cassa con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Roma ed enuncia il principio di diritto in virtù del quale si riscontra una fattispecie di collegamento negoziale tra contratto di credito al consumatore e contratto di compravendita; giudicando non rilevante l'inammissibilità di un contratto che attribuisca al mutuante l'esclusiva per la concessione di credito direttamente al mutuatario, cliente del venditore del bene. Analizzando il caso specifico, il cliente stipulava un contratto di compravendita per l'acquisto di un'autovettura richiedendo al contempo un finanziamento con un istituto di credito. Agiva poi in giudizio per ottenere la risoluzione per inadempimento del fornitore a causa della non avvenuta consegna del veicolo. Si richiedeva, di conseguenza, la risoluzione del contratto di credito al consumatore collegato a quello di compravendita ottenendo in primo ed in secondo l'accoglimento della richiesta di risoluzione avverso il venditore e non quella nei riguardi della finanziaria. Per questo motivo è stato poi mosso ricorso in Cassazione.

In materia di credito al consumatore, si disciplinano di casi di recesso dal contratto all'interno del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

In seguito all'introduzione nell'ordinamento della Direttiva 2008/48/Ce, le disposizioni previgenti sono state modificate. È ben chiaro a questo punto della trattazione cosa si intenda per credito al consumatore, quel contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.<sup>66</sup>

Il negozio di perfezione di pari passo alla vendita dell'oggetto del contratto, permettendo al consumatore di entrare in possesso del suddetto bene.

Il collegamento contrattuale intercorrente tra i negozi enunciati è di natura legale, come si riscontra in un precedente di legittimità<sup>67</sup>.

La presenza del collegamento contrattuale è il punto principale sottoposto all'analisi della Corte di Cassazione, in quanto la risoluzione di un negozio comporterebbe, stando a quanto riportato dalla clausola *simul stabunt, simul cadent*, la risoluzione anche dell'altro negozio.

---

<sup>66</sup> Definizione tratta dall'art. 121 c. 1 lett. c) del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

<sup>67</sup> (Corte Cass. sentenza 29 settembre 2014 n. 2047)

I contratti collegati, infatti, sono tali quando, per qualche ragione, uno di essi dipenda dall'altro e allorché sussista tra di loro un nesso di interdipendenza<sup>68</sup>; pertanto, il trattamento giuridico del primo è influenzato dalle vicende del secondo<sup>69</sup>.

Se è esplicitamente previsto dalla legge, il collegamento contrattuale può essere classificato come "necessario": generalmente si tratta dei c.d. "negozi preparatori", come si è visto essere il contratto preliminare rispetto al definitivo, o ancora, il contratto di procura per concludere un negozio mediante rappresentante.

In virtù dell'autonomia privata, possono essere conclusi quei contratti che formano un collegamento negoziale "volontario", in tal caso ci si trova di fronte a due negozi indipendenti ma programmati dalle parti come elementi della medesima operazione.<sup>70</sup>

I giudici si erano pronunciati in riguardo alla nullità del collegamento negoziale all'interno del quale non venisse rispettata la clausola di destinazione (art. 42 Codice del Consumo<sup>71</sup>). Secondo detta clausola, il creditore doveva avere l'esclusiva di erogare l'importo direttamente al cliente; solamente nelle elencate ipotesi il cliente sarebbe stato legittimato ad agire nei confronti del creditore per inadempimento del venditore del bene.

Tuttavia questa disposizione, considerando le decisioni della Corte, non è da considerare in base a quanto sancito direttiva comunitaria 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 ed all'interpretazione fatta dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 23 aprile 2009, emessa nella causa C-509/07:

"Secondo questa decisione, infatti, l'esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore, non è presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".

Il collegamento teleologico tra i negozi, tenendo conto di quanto disposto dai giudici, ha fonte legale ed è svincolato dalla presenza di una clausola di esclusiva presente nel contratto.

Eppure la questione è stata aperta fino alla pronuncia delle corti del 2014 che ha segnato una vera e propria inversione in tema di collegamento contrattuale tra compravendita e credito al consumatori.

La dottrina maggioritaria si schierava in favore dell'autonomia funzionale dei due negozi, essendo lasciata alla volontà privata la decisione di collegare gli effetti di un contratto a quegli dell'altro. Perciò, si rendeva necessaria la presenza di un nesso che emergesse sin dalla genesi del negozio; in quanto il solo collegamento occasionale non risultava sufficiente a creare un collegamento negoziale; i contratti dovevano dipendere l'uno dall'altro. Bisognava quindi analizzare la volontà delle parti di rendere dipendenti i negozi, creando così una connessione funzionale e teleologica e rendendo chiaro che le sorti di uno si riversassero su quelle

---

<sup>68</sup> C. M. BIANCA, *Diritto Civile. Il contratto*, 3, Milano, Giuffrè, 2000, 481 ss

<sup>69</sup> V. Roppo, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Iudica – Zatti, Milano, Giuffrè, 2001, 387 ss.

<sup>70</sup> V. Roppo, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Iudica – Zatti, cit.

<sup>71</sup> Articolo abrogato dal d.lgs. 13 agosto 2010 n.141.

dell'altro. Ciò che bisognava considerare era quindi l'unitarietà dello scopo; in altre parole quando, nell'intenzione delle parti, ambedue i negozi miravano a realizzare un fine pratico unitario<sup>72</sup>.

Prima che la suddetta pronuncia generasse questa inversione di pensiero, il collegamento negoziale era considerato come una semplice questione di fatto, non discutibile qualora si presentasse senza alcun vizio logico.

Per concludere, l'assenza della clausola di esclusiva non rileva per accertare l'esistenza o meno del collegamento contrattuale; a supporto di questa tesi, la Suprema Corte afferma che vi è “tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, demandando al giudice di individuare gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita”<sup>73</sup>.

Quindi, come previsto dalla legge, il collegamento negoziale si considera necessario. In base a quanto disposto, al consumatore non spetta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute per l'acquisto del bene mai pervenutogli poiché il venditore non ha adempiuto all'obbligo di consegna di suddetto bene. Così si dispone in quanto le sorti del contratto di vendita si riversano su quelle del finanziamento.

---

<sup>72</sup> C. M. BIANCA, *Diritto Civile. Il contratto*, cit.

<sup>73</sup> Corte Cass. sentenza 29 settembre 2014, n. 20477 e Corte Cass. sentenza 30 settembre 2015, n. 19522.

## CAPITOLO 4

### L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) come sistema di risoluzione alternativa delle controversie

#### 4.1 L'ABF e le modalità di ricorso

La tutela dei consumatori, intesi come controparte debole nel rapporto contrattuale, costituisce l'obiettivo principale di tutte le norme in tema di contratti stipulati tra questi ultimi e un terzo, che sia questo un individuo, un'azienda, una finanziaria o un istituto di credito.

Più succedere che nascano controversie tra un consumatore e un istituto bancario o una finanziaria che stipulano un contratto. Questi diverbi possono essere di entità più o meno lieve, rendendo il ricorso al giudice non strettamente necessario in quanto le controversie si presentano di portata modesta e di pronta soluzione. È questo il caso che si verifica qualora non risulti necessario testimoniare per provare un fatto a supporto dei propri motivi, oppure quando non è necessario adire un perito per consulenze specifiche in una qualche materia.

Dunque, in questi casi rivolgersi alla giustizia civile non risulterebbe sempre conveniente, specialmente se si considerano i tempi della giustizia civile (decisamente elevati) e gli ingenti costi in cui si intercorre per sostenere una causa giudiziaria.

Per rimediare ai problemi esposti, il legislatore ha istituito un sistema arbitrale, l'Arbitro Bancario Finanziario (c.d. "ABF"), istituto facente parte dei denominati *Alternative Dispute Resolution*, ADR.

"L'ADR è una procedura di risoluzione alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese."<sup>74</sup> Quest'istituto è stato introdotto negli Stati membri dell'Unione dall'apposita direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE che è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n.130.

L'acronimo ADR sta per "risoluzione alternativa delle controversie" e caratterizza l'insieme di meccanismi giuridici che si instaurano al fine di trovare una soluzione alle controversie che hanno per oggetto i diversi contratti di compravendita stipulati tra consumatori e imprese.

Alla stregua di quelli individuati per l'ABF, i vantaggi delle ADR consistono nella rapida soluzione delle controversie e nell'alleggerimento della portata giudiziaria, visto che si opta per metodi "alternativi" che consentono di non adire al giudice. In questo modo si garantisce una tutela davanti a ogni genere di problema che può presentarsi a un consumatore che, in mancanza di un sistema arbitrale come quello descritto, potrebbe scoraggiarsi al solo pensiero di imbattersi in costi e tempi come quelli giudiziari, rinunciando quindi a far valere i propri diritti.

---

<sup>74</sup> <https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie>

Le questioni affidate al giudizio degli organi di risoluzione alternativa riguardano non solo i diverbi che sorgono tra controparti all'interno di un singolo Stato riguardo ai vari contratti, ma anche quelle controversie transfrontaliere, così che la tutela sia garantita nei riguardi di tutti i cittadini dell'Unione. I consumatori possono agire facilmente, effettuando un reclamo presso un organismo ADR, vigilato da un'autorità competente.

Gli organismi istituiti possono essere di natura pubblica o privata; questi, su base permanente, consentono la risoluzione delle controversie mediante le apposite procedure ADR. Le autorità che vigilano sull'attività di detti istituti stilano un elenco all'interno del quale sono inseriti i vari organi ADR, secondo quanto disposto dall'art. 141-decies del Codice del consumo.

In materia di operazioni e servizi bancari o finanziari è stato istituito l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): “un sistema di risoluzione alternativa per le controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.”<sup>75</sup>

Questo offre un sistema di tutela più facile, veloce meno oneroso rispetto a quello garantito dal sistema giudiziario. Seppur introdotto già dalla legge n. 262/2005, l'Arbitro Bancario Finanziario è attivo dal 2009 (con l'attuazione dell'art.128-bis del TUB) ed ha risolto oltre 72.000 controversie in materia di operazioni e servizi finanziari.

A riguardo, per quanto concerne le spese legali del procedimento, non è necessario dotarsi del supporto di un legale (evitando così di pagare un importo non indifferente) per instaurare il giudizio arbitrale, le cui spese ammontano semplicemente a €20,00 (si evita così di pagare un importo non indifferente).

Il Cliente infatti può redigere e presentare ricorso anche autonomamente e online (sebbene, va detto, l'ausilio di un professionista in un settore altamente tecnico come quello bancario/finanziario parrebbe quantomeno auspicabile)<sup>76</sup>.

Si profila una regolamentazione delle spese estremamente favorevole per il consumatore che, qualora vedesse rigettata la sua domanda di ricorso, non risulterà obbligato a rimborsare alla banca le spese da questa effettuate. Qualora invece il cliente vedesse accogliere le proprie istanze, vi è la possibilità per questo di ottenere un determinato importo a titolo di rimborso delle spese legali precedentemente affrontate.

Come precedentemente esposto, anche i tempi impiegati per le decisioni arbitrali sono ridotti (di norma sei mesi dalla presentazione della domanda di ricorso); con possibilità di sospensione solo dietro richiesta di entrambe le parti o in caso sia reso necessario dalla complessità dei temi da affrontare.

Sono stati stabiliti i criteri da rispettare durante lo svolgimento delle attività di competenza dell'ABF, che opera sotto il controllo della Banca d'Italia (responsabile, tra l'altro, di organizzarne la struttura e il funzionamento); questi criteri sono indicati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

---

<sup>75</sup> <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/index.html>

<sup>76</sup> <https://www.altalex.com/documents/news/2018/02/16/arbitro-bancario-finanziario-una-guida-operativa>

La Banca d'Italia ha accolto le disposizioni che disciplinano l'attività del sistema arbitrale ABF nella sua totalità, sostenendone così il funzionamento e supervisionando sul suo operato.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle delle sentenze giudiziarie ma, se l'intermediario non le osserva, l'inadempimento viene reso pubblico, dandone notizia sul sito dell'ABF, su due quotidiani nazionali e sulla sul sito dell'intermediario, cagionando intenzionalmente un danno alla reputazione dell'intermediario. Qualora le decisioni dell'ABF risultino insoddisfacenti per una o entrambe le parti, queste possono interpellare l'Autorità giudiziaria.

Prima di adire l'ABF, il cliente deve provare a risolvere la disputa mediante un reclamo all'istituto finanziario.

Del Collegio dell'ABF fanno parte quattro membri più un Presidente. Costui è nominato dalla Banca d'Italia assieme a due membri; gli altri due sono designati rispettivamente dalle associazioni dei clienti e degli intermediari per poi essere nominati anch'essi dalla Banca d'Italia.

Per poter svolgere l'incarico, i membri ed il presidente devono rispondere a determinati requisiti di onorabilità e professionalità, attenendosi a un apposito codice deontologico.

Le uniche dispute che possono essere portate a conoscenza dell'ABF sono quelle riguardanti operazioni e servizi bancari tra consumatore e finanziaria; non rientrano tra queste quelle dei servizi alternativi e degli investimenti.

Più dettagliatamente, l'arbitro si pronuncia riguardo a controversie per il riconoscimento di diritti, obblighi e facoltà, svincolate dal valore del rapporto che le caratterizza.

Qualora però questo debba pronunciarsi in merito a una richiesta di rimborso, questa non può riguardare un importo superiore a €100.000,00.

I limiti entro i quali le decisioni non sono di competenza dell'ABF riguardano:

- Le dispute sorte anteriormente al 1° gennaio 2009;
- Le questioni tra consumatore e intermediario relative a beni o servizi non rientranti in quelli offerti da banche o finanziarie;
- Le questioni concernenti contratti collegati al contratto non relativo a beni o servizi offerti dall'intermediario finanziario;
- le richieste di risarcimento dei danni che immediatamente collegate all'inadempimento o alla violazione dell'intermediario;
- le controversie già affrontate dal giudice o da un arbitro, oppure quelle già sottoposte a un tentativo di mediazione, o anche le questioni in pendenza di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione.

Il domicilio del cliente rileva nel momento in cui si presenta la domanda di ricorso all'ABF; per tale motivo dal 2016 si individuano sul territorio nazionale sette diversi Collegi ABF (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo).

## **4.2 Recenti decisioni dell' ABF in materia di credito ai consumatori e aumento dei ricorsi legati al calcolo del costo totale del credito**

I dati recentemente pubblicati sul sito dell'Arbitro Bancario Finanziario sono riassunti in un grafico<sup>77</sup> che consente di studiare l'andamento in termini di quantità dei ricorsi presentati all'istituto nell'ultimo anno (dal terzo trimestre 2018 al terzo trimestre 2019), individuando separatamente la materia oggetto del ricorso.

La raccolta è stata effettuata considerando diverse variabili quali il numero dei ricorsi ricevuti, il numero dei ricorsi decisi e l'esito in percentuale di questi ultimi.

I ricorsi vengono poi suddivisi per genere del soggetto richiedente, materia oggetto del ricorso e tempo medio impiegato (al netto dei periodi di sospensione feriale) per formulare una decisione.

Dall'analisi del grafico si evince che si è registrato un calo non minimo dei ricorsi presentati da un anno all'altro: questi sono diminuiti del 15% passando da 5390 nel 2018 a 4599 nell'anno passato.

Ancor di meno, con una riduzione del 20% rispetto al 2018, si presentano gli esiti dei ricorsi: ciò vuol dire che una gran parte delle domande presentate dai clienti all'organo arbitrale non sono state accolte e discusse.

Con riguardo a questi ultimi, viene fatta una distinzione a seconda che l'esito sia accolto, cessato o respinto; qui emerge un dato significativo: mentre nel 2018 la maggioranza delle decisioni è stata accolta dai soggetti ai quali era stata indirizzata, nell'ultimo anno si è registrata un'inversione che ha visto il 46% dei ricorsi decisi essere respinti (affianco a un 35% di ricorsi accolti e un 19% di ricorsi respinti per rinuncia o cessazione della materia del contendere).

Analizzando le materie oggetto di ricorso alla figura arbitrale, i trend sono rimasti più o meno invariati: la stragrande maggioranza delle domande viene presentata in tema di cessione del quinto dello stipendio. Questi riguardano in genere i costi addebitati ai clienti in caso di estinzione anticipata.

Assieme al numero dei ricorsi presentati è calata anche la durata media impiegata per giungere a una decisione, questa rimane sempre inferiore a un anno, ma considerata la semplicità dell'organo in questione, risulta quindi diminuita in un'accezione positiva, passando da 274 giorni (corrispondenti a poco più di nove mesi), a 204 giorni, circa sei mesi.

Confrontando i dati più recenti con quelli degli anni precedenti è possibile ricavare dei trend più generali ma fondamentali per comprendere l'importanza della figura dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di credito al consumatore.

Le più recenti decisioni del Collegio hanno riguardato l'argomento della rimborsabilità dei costi che comporta il credito ricevuto a fronte della cessione del quinto dello stipendio (estinto anticipatamente per mano della compagnia assicurativa nel momento in cui il cliente aveva perso la sua occupazione).

Si è deciso riguardo alla considerazione nel calcolo del TAEG dei costi delle polizze assicurative connesse ai crediti al consumo; si è pronunciato in tema di portabilità dei mutui, ed è tornato ad occuparsi dei contratti di risparmio edilizio e degli utilizzi fraudolenti di strumenti di pagamento. Infine, ha trattato del mutuo con tasso di interesse variabile e delle conseguenze del tasso negativo.

---

<sup>77</sup> [https://www.arbitrobancariofinanziario.it/novita/2019/sintesi-3trim2019.pdf?force\\_download=1](https://www.arbitrobancariofinanziario.it/novita/2019/sintesi-3trim2019.pdf?force_download=1)



Per approfondire i dati elencati, si evince dall'analisi di recenti dati pubblicati a fine maggio da A. Criscione in un articolo su "Il Sole 24 Ore", come sia costo del credito il tema che ricorre di più al cospetto dell'Arbitro bancario finanziario in tema di credito ai consumatori. "Se infatti calano i ricorsi legati alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, aumentano quelli legati al credito ai consumatori «in particolare in relazione alle modalità di calcolo del costo totale del credito, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere». Il dato emerge dalla Relazione sulla gestione relativamente al 2018 di Bankitalia<sup>78</sup>, resa nota contestualmente alla relazione annuale del Governatore dell'Istituto di palazzo Koch."<sup>79</sup>

Si evince dalla relazione come sia dal 2018 che per la prima volta, nei nove anni di operato dell'istituto dell'ABF, il numero di ricorsi presentati si presenta in calo da un anno all'altro (i ricorsi in materia di cessione del quinto rimangono i maggiormente presentati).

Sugli altri dati relativi al 2018, la Relazione espone che durante l'anno passato "le decisioni assunte dall'ABF sono state in aumento del rispetto al 2017 grazie al pieno funzionamento dei nuovi collegi decidenti e all'aumento delle risorse dedicate all'attività dell'Arbitro".

Il numero di accoglimento delle tesi del cliente bancario nel corso 2018 è diminuito rispetto al 2017. Questo indice considera la ricezione totale o parziale delle richieste e la cessazione della materia del contendere, nel caso in cui il cliente sia stato soddisfatto durante la procedura. Nella cessione del quinto le percentuali salgono: «La maggior parte dei ricorsi con esito favorevole al cliente riguarda la materia della cessione del quinto». In conclusione si riporta che "le decisioni dell'ABF, pur non vincolanti, sono state osservate dagli intermediari nel 99% circa dei casi."

---

<sup>78</sup> [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2018/rel\\_2018.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2018/rel_2018.pdf)

<sup>79</sup> <https://www.ilsole24ore.com/art/credito-consumo-aumentano-ricorsi-all-abf-43percento-ACMogxK>

## Conclusioni

Nel corso degli ultimi anni a livello internazionale il mercato del credito al consumo ha assunto una crescente importanza, con uno sviluppo certamente legato a cambiamenti macroeconomici che hanno influenzato le economie dei paesi dell'Area Euro: ad una progressiva riduzione della propensione al risparmio si è associato un notevole incremento della propensione all'indebitamento rapportata al PIL. Queste tendenze hanno interessato sia i sistemi finanziari dei Paesi più avanzati nel loro complesso, sia i nuclei familiari che compongono le diverse economie nazionali.

In particolare, l'indebitamento delle famiglie per l'acquisto di beni di consumo è attualmente una dinamica assai diffusa in Italia e mostra un trend in costante aumento, come si è visto dalla consultazione di diversi dati. Anche le associazioni dei consumatori, infatti, hanno evidenziato come il credito finalizzato sia oggi esperienza comune alla maggioranza delle famiglie, tanto che vi sono alcuni settori nei quali esso costituisce addirittura una modalità di acquisto "quotidiana".

Sebbene l'apparato normativo che regola il funzionamento del credito al consumo appaia fortemente frammentato, emerge in modo chiaro l'importanza di un fenomeno che consente ai consumatori di accedere a beni e servizi altrimenti non disponibili.

La trattazione effettuata ha mirato a porre enfasi sul grado di tutela che il legislatore riserva a favore del contraente debole, tramite la copertura normativa di ogni fattispecie giuridica in cui il consumatore può trovarsi in una situazione di inferiorità: è questo il caso della disciplina dei contratti di mutuo di scopo e delle varie fattispecie di collegamento negoziale in materia di credito al consumatore.

Affinché, infatti, il consumatore non si ritrovi sprovvisto di tutela dinanzi alla possibile insorgenza di controversie con la controparte, vengono previsti meccanismi di risoluzione delle controversie giudiziari e non, come nel caso dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo organismo alternativo di risoluzione delle controversie è messo a disposizione per far valere i diritti degli individui che fronteggiano diverbi di entità sì, ridotta al punto da non rendere necessaria l'instaurazione di un provvedimento giudiziario; ma che al contempo può determinare svolte significative per le sorti di un contratto di credito del consumatore. Così facendo si consente a un individuo di vedere applicati i principi di tutela a lui destinati, alla base dell'intero apparato normativo che regola il fenomeno.

## Bibliografia

- ANTONUCCI, A. *Credito al consumo e zone limitrofe una scheda di lettura del d .legis. n. 141 del 2010*, Nuova giur. Civ. comm., 2011, 303.
- SIMONIATO, A. *Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella direttiva 2008/48/CE*, La nuova disciplina europea del diritto al consumo, cit., 183, s.
- CARRIERO, G. La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee d'indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi. In: G. DE CRISTOFARO, a cura di, 2009a, cit., pp. 38, 39.
- COLANGELO, G., 2010. *Trasparenza (e non) nella nuova direttiva sul credito al consumo alla vigilia del recepimento. Danno e responsabilità*, 5, pp. 437-440.
- COSTA, C., a cura di, 2013. *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni*. Torino: G. Giappichelli Editore.
- CUZZOLA, V. e MAFRICA, A., 2006. *I finanziamenti ai privati. Dal credito al consumo alla cessione del quinto*. Matelica (MC): Halley Editrice.
- MAFFEIS, D., *Molteplicità delle forme e pluralità di statuti del credito bancario nel mercato globale e nella società plurale*, in Nuove leggi civ. comm., 2012.
- DE CRISTOFARO G. E F. OLIVIERO, *I contratti di credito ai consumatori*, cit., 293 ss.
- DE POLI, *Le regole di comportamento dei "creditori" nella direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo* cit., 62.
- PIRAINO, F., *La buona fede in senso oggettivo*, Torino 2015, 339.
- PIRAINO, F., S. CHERTI (a cura di), *I contratti bancari*, G. Giappichelli Editore, 2012, L. Modica, *Il credito ai consumatori*
- SALERNO, F., *La prevenzione del sovraindebitamento nel credito al consumo*, Pisa, 2017, 143 ss.
- FALCO F., *il credito al consumo*, in *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, a cura di G. Vettori, Cedam, p.999
- G. DE CRISTOFARO e F. Oliviero, *I contratti di credito ai consumatori*, cit., 293 ss.
- G. DE CRISTOFARO e F. Oliviero, *I contratti di credito ai consumatori*, nel *Trattato dei contratti* diretto da V. Roppo e A.M. Benedetti, V, *Mercati regolati*, Giuffrè, 2014, 318. Cfr.
- GUERINONI, E., 2011, cit., pp. 375, 376; DE CRISTOFARO, G., 2010b. *Ius poenitendi del consumatore e contratti di credito nella Dir. 2008/48/CE*. *Giur. it.* [online], 1, pp. 232 ss. Disponibile su Leggi d'Italia.
- GUERINONI, E., 2011, cit., pp. 375, 376; DE CRISTOFARO, G., 2010b. *Ius poenitendi del consumatore e contratti di credito nella Dir. 2008/48/CE*. *Giur. it.* [online], 1, pp. 232 ss. Disponibile su Leggi d'Italia.
- L. STANGHELLINI, *Il credito "irresponsabile" alle imprese e ai privati: profili generali e tecniche di tutela*, in *Società*, 2007, 401

- MODICA, L., *il credito ai consumatori*, in Piraino, F., Cherti, S., I contratti bancari, Giappichelli, 2016, pp. 268.
- GIROLAMI, M., *Le nullità dell'art. 127 tub (con l'obiter delle sezioni unite 2014)*, Banca borsa tit. cred., 2015, 172s.
- M. MAUGERI, 2011. Cenni su alcuni profili della riforma del t.u.b. in materia di «credito ai consumatori». *Nuova giur. civ. comm.*, 10 (2), p. 463.
- M. MAUGERI, S. PAGLIANTINI, *Il credito ai consumatori*, Quaderni di banca, borsa e tit. di credito, Giuffrè, 2013, 14.
- MACARIO, F. Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale? In: G. DE CRISTOFARO, a cura di, 2009a. *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*. Torino: G. Giappichelli Editore. P. 8.
- MORERA U., *contratti bancari (disciplina generale)*, in Banca, borsa, tit. e cre. 2008, 163 ss.; D. Di Sabato, *Il documento contrattuale*, Milano, 1998, p.107.
- PIEPOLI G., *Il credito al consumo*, Napoli, 1976.
- R. CARLEO, *L'Arbitro Bancario-Finanziario: anomalia felice o modello da replicare?*, in *Riv. arb.*, 2017, 21 ss
- DE CHIARA, R., Commento all'art. 124-bis, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia<sup>3</sup>, diretto da F. Capriglione, tomo III, Padova, 2012, 1873.
- RISPOLI FARINA, M., 2016. *Credito ai consumatori e strumenti di tutela*. In: *Scritti in onore di Ermanno Bocchini*. Padova: Cedam. P.1023.
- ROPPO e A.M. BENEDETTI, V., *Mercati regolati*, Giuffrè, 2014, 318. Cfr.
- SIRENA, P. *L'inderogabilità delle disposizioni della direttiva e il rapporto con la disciplina sulle clausole abusive*. In: G. DE CRISTOFARO, a cura di, 2009a, cit., p. 177.
- BENEDETTI, V. A. M., *Recesso del consumatore*, nell'Enc. dir., Annali IV, Giuffrè, 2011, 956 ss.
- ROPPO, V., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p.769 ss.
- ZORZI GALGANO, N., 2012. *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*. Padova: Cedam. p. 563.
- D'ADDA, *collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo*, in *Europa e dir. Priv.*, 2011, p.725.
- GORGONI, *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *Resp. Civ. prev.*, 2011, p.755.
- FALCONE, *Prestito "responsabile" e sovrindebitamento del consumatore*, in *Dir. Fall.*, 2010, p. 642.
- URBANI, *La vigilanza sui soggetti esercenti il credito ai consumatori*, in *Banca, borsa tit. e cred.*, 2012, I, p.442.

## Sitografia

- <https://blog.prestiamoci.it/credito-al-consumo/>
- [https://www.assofin.it/images/Download/Statistiche/Dati\\_disaggregati\\_\\_CreditoalConsumo\\_Anno2018.pdf](https://www.assofin.it/images/Download/Statistiche/Dati_disaggregati__CreditoalConsumo_Anno2018.pdf)
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31987L0102&from=EN>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2010/09/09/la-disciplina-del-credito-al-consumo-e-le-novita-apportate-dal-d-lgs-141-2010>
- [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-consumatori/GuidaCredito\\_WEB.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-consumatori/GuidaCredito_WEB.pdf)
- <https://www.prestitionline.it/news-prestiti/credito-al-consumo-ue-grandi-potenzialita-con-le-nuove-tecnologie-00022459.asp>
- <https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2019/giugno/46-edizione-osservatorio-assofin-crif-prometeia/>
- <https://www.privacy.it/archivio/com2002-443def.html>
- <https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/>
- <https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/clausole-vessatorie/dettaglio?id=e020532b-9cea-46b8-b8f7-27a788825dd0>
- <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-03-16/la-nozione-consumatore-luce-giurisprudenza-comunitaria-113403.php>
- <https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/titolo-vi/capo-ii/art121.html>
- <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/>
- <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/faq-consumatori.pdf>
- [https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/121123\\_comunicato.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/121123_comunicato.pdf)
- <https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/codice-del-consumo>
- [https://www.laleggepertutti.it/192695\\_credito-al-consumo-cose-e-come-funziona](https://www.laleggepertutti.it/192695_credito-al-consumo-cose-e-come-funziona)
- [http://www.legaconsumatori.it/risparmio/cod\\_cred\\_consumo/](http://www.legaconsumatori.it/risparmio/cod_cred_consumo/)
- <http://finanzasulweb.it/normative/credito-al-consumo-testo-unico-bancario/>
- <https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/titolo-vi/capo-ii/art121.html>
- [http://www.legaconsumatori.it/risparmio/cod\\_cred\\_consumo/](http://www.legaconsumatori.it/risparmio/cod_cred_consumo/)
- <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=50/5031&mn=3>
- <https://www.prestitionline.it/guide-e-strumenti/glossario-prestiti/iebcc-informazioni-europee-di-base-sul-credito-ai-consumatori.asp>
- [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza\\_operazioni/index.html](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html)

- <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=50/5031&mn=3>
- <http://www.riskcompliance.it/news/la-valutazione-del-merito-creditizio-nel-credito-al-consumo/>
- <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=50/5031&mn=3>
- <http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/contratti/i-requisiti-di-forma-contenuto-nel-contratto-di-credito-al-consumo-fra-armonizzazione-massima>
- [https://www.laleggepertutti.it/300504\\_i-contratti-di-credito-al-consumo#La\\_verifica\\_del\\_credito\\_meritizio](https://www.laleggepertutti.it/300504_i-contratti-di-credito-al-consumo#La_verifica_del_credito_meritizio)
- <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-i/art1462.html>
- <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-i/art1462.html>
- <https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/titolo-v/art106.html>
- <https://www.iusinitinere.it/dal-mutuo-scopo-al-credito-al-consumo-finalizzato-576>
- <https://www.facile.it/mutui/glossario/mutuo-di-scopo.html>
- <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xv/art1813.html>
- <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/03/10/negozi-collegati>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2016/09/29/vendita-credito-al-consumo-collegamento-mancata-consegna-del-bene-risoluzione-finanziamento>
- [http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/de\\_palma\\_c\\_il\\_contratto\\_di\\_credito\\_al\\_consumo\\_interferenze\\_e\\_teorie\\_del\\_collegamento\\_negoziiale\\_2013.pdf](http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/de_palma_c_il_contratto_di_credito_al_consumo_interferenze_e_teorie_del_collegamento_negoziiale_2013.pdf)
- <https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/05/mutuo-di-scopo-nullo-se-somme-sono-impiegate-diversamente>
- <https://www.brocardi.it/S/simul-stabunt-aut-simul-cadent.html>
- [http://www.digiec.unirc.it/documentazione/materiale\\_didattico/697\\_2012\\_1247\\_15980.pdf](http://www.digiec.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/697_2012_1247_15980.pdf)
- <https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=9806>
- <http://www.masterdirittoprivatoeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/06/MATTEO-SMACCHI.pdf>
- <https://www.dirittoprivatoinrete.it/classificazione%20dei%20contratti.htm>
- <https://www.brocardi.it/T/traditio.html>
- <http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19558-credito-agevolato>
- [https://renatodisa.com/il-collegamento-negoziiale/#C\\_Differenze\\_con\\_il\\_contratto\\_misto](https://renatodisa.com/il-collegamento-negoziiale/#C_Differenze_con_il_contratto_misto)
- <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-v/sezione-i/art1372.html>
- <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xi/art1419.html>
- <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/novita/notizia/dati-abf-settembre-2019/>
- [https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/abf-in-parole-semplifici.pdf?force\\_download=1](https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/abf-in-parole-semplifici.pdf?force_download=1)
- [https://www.arbitrobancariofinanziario.it/novita/2019/sintesi-3trim2019.pdf?force\\_download=1](https://www.arbitrobancariofinanziario.it/novita/2019/sintesi-3trim2019.pdf?force_download=1)
- <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/index.html>

- <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/normativa/index.html>
- [https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/normativa/Regolamento\\_funzionamento\\_Collegi.pdf?force\\_download=1](https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/normativa/Regolamento_funzionamento_Collegi.pdf?force_download=1)
- <https://www.mediobanca.com/static/upload/gui/guida-pratica-all-abf1.pdf>
- <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/ricorso-abf/index.html>
- <https://www.ilsole24ore.com/art/credito-consumo-aumentano-ricorsi-all-abf-43percento-ACMogxK>
- <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2018/01/Dec-20180115-716.PDF>
- <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2017/07/Dec-20170727-9252.PDF>
- [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2018/rel\\_2018.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2018/rel_2018.pdf)
- [https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/comunicato\\_stampa\\_abf.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/comunicato_stampa_abf.pdf)
- <https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/19/15G00147/sg>